

**COMITATO  
EUROPEO  
R.U.C.I.P.**

# **RUCIP 2012**

**Prima parte :  
REGOLE ED USI RUCIP 2012**

**Seconda parte :  
REGOLAMENTO PER LA PERIZIA RUCIP 2012**

**Terza parte :  
REGOLAMENTO DI ARBITRATO RUCIP 2012**

**del Commercio Intereuropeo delle Patate**  
**EDIZIONE APPLICABILE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2012**

**Edito dal Comitato francese RUCIP con l'autorizzazione del Comitato europeo**

RUCIP, Edizione 1 marzo 2012

# Regole ed Usi del Commercio Intereuropeo delle Patate

## INTRODUZIONE

L'evoluzione economica dell'Europa richiede un costante adeguamento della commercializzazione ed in particolare delle Norme e degli Usi della Professione.

Le prime Norme europee furono stabilite, nel 1956, dall'Unione Europea del Commercio all'Ingrosso delle Patate, divenuta poi EUROPATAT, codificando gli usi professionali ed instaurando una procedura di perizia e di arbitrato semplice ed efficace, ormai conosciuta sotto il nome di codice RUCIP.

La costituzione nel 1964 del COMITATO EUROPEO RUCIP, comprendente EUROPATAT e le Cooperative della Confederazione Europea dell'Agricoltura (C.E.A.), i cui campi di rappresentazione sono stati ripresi da INTERCOOP EUROPE, aveva giustificato una nuova edizione del RUCIP, effettuata dal Comitato e colmando varie lacune emerse con l'uso.

Tuttavia, le norme RUCIP erano state istituite soltanto per gli scambi tra i vari paesi e non potevano essere utilizzate per le transazioni nazionali.

L'adesione nel 1970 dell'Unione Europea delle Industrie di Trasformazione delle Patate al COMITATO EUROPEO RUCIP e l'interesse comune delle tre organizzazioni di uniformare i vari codici nazionali, nella prospettiva di un mercato comune europeo e tenuto conto dell'evoluzione economica del settore patate, hanno portato il COMITATO EUROPEO RUCIP a riordinare in tal senso le Norme e gli Usi, nonché i Regolamenti di perizia e di arbitrato nel 1972.

Nel 1986 il COMITATO EUROPEO RUCIP ha deciso l'applicazione di una edizione modificata del RUCIP - in sostituzione dell'edizione del 1972 - per tutti i contratti che fanno riferimento al RUCIP stipulati a partire dal 1 settembre 1987. Altre modifiche al RUCIP sono state poi effettuate nel 1993, nel 2000 e nel 2006.

Tutte le consecutive modifiche hanno portato alla necessità di semplificare ed aggiornare il RUCIP. Quest'ultima edizione, battezzata RUCIP 2012, entra in vigore il 1 marzo 2012.

Senza sopprimere i codici nazionali, non avendone del resto alcun *potere*, le tre organizzazioni professionali :

- **EUROPATAT** : Rue de Trèves 49-51 Box 8, B-1000 BRUXELLES,
- **INTERCOOP EUROPE** : p/a Aveve n.v. Minderbroederstraat 8, B-30000 LEUVEN,
- **EUPPA (Associazione europea dell'industrie di trasformazione delle patate)** : 72 Kerkstraat, B-96160 LOKEREN.

che costituiscono il **COMITATO EUROPEO RUCIP** raccomandano a tutti i propri membri di utilizzare per le loro transazioni, nazionali o europee, le presenti Norme ed Usi e relativi Regolamenti di perizia e di arbitrato, il cui *acronimo* rimane RUCIP, con *le quali* essi hanno fatto le proprie esperienze.

## IL COMITATO EUROPEO RUCIP

43-45, rue de Naples

75 008 PARIS - FRANCE

Tel. (33) 1.44.69.42.30 - Fax (33) 1.44.69.42.31

## ORGANIZZAZIONE :

Si intende per :

- a) **RUCIP** : l'insieme di Norme ed Usi del Commercio intereuropeo delle Patate ed i Regolamenti di Perizia e di Arbitrato del Comitato europeo.
- b) **Comitato europeo** : il Comitato è composto da rappresentanti designati da Europatat, Intercoop Europe e dall'UEPPA.
- c) **Comitato nazionale** : il Comitato è composto da rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali del commercio all'ingrosso di patate, le Organizzazioni nazionali delle cooperative e dalle Organizzazioni nazionali delle industrie di trasformazione delle patate.
- d) **Delegato europeo** : il Delegato designato dal Comitato europeo per dirigerne la Segreteria generale.
- e) **Delegato europeo supplente** : il Delegato designato alle stesse condizioni del Delegato europeo per adempiere alle medesime funzioni in caso di impedimento da parte di quest'ultimo.
- f) **Delegato nazionale** : il Delegato designato dal Comitato nazionale di ogni paese per dirigerne la Segreteria ed organizzare le perizie.
- g) **Delegato nazionale supplente** : il Delegato designato alle stesse condizioni del Delegato nazionale per adempiere alle medesime funzioni in caso di impedimento da parte di quest'ultimo.
- h) **Ufficio nazionale di Perizia** : l'ufficio abilitato dal Delegato nazionale per procedere alla designazione degli esperti.
- i) **Istanza arbitrale** : la Commissione arbitrale RUCIP di Primo o Secondo Grado o l'Istanza arbitrale nazionale competente per i litigi tra contraenti RUCIP.
- j) **Commissione d'arbitrato RUCIP** : la Commissione di arbitrato di Primo Grado o di Secondo Grado prevista all'articolo 1 del Capitolo I del Regolamento d'Arbitrato.
- k) **Scambi extra comunitari ed interni** :
  - Scambio interno : gli scambi tra operatori la cui sede sociale è situata all'interno della Comunità europea.
  - Scambio extra comunitario : gli scambi tra operatori di cui uno almeno ha la propria sede sociale all'esterno della Comunità europea.

*L'Organizzazione si presenta come segue:*

**COMITATO EUROPEO**

**DELEGATO EUROPEO**



**COMITATO NAZIONALE/EUROPEO**

**DELEGATO NAZIONALE/EUROPEO**



**UFFICIO  
NAZIONALE/EUROPEO  
DI PERIZIA**



**UFFICIO  
NAZIONALE/EUROPEO  
D'ARBITRATO**

**IL COMITATO EUROPEO RUCIP**

43-45, rue de Naples  
75 008 PARIS - FRANCE

| <b>I parte: NORME ED USI RUCIP 2012</b> |                                                             | <b>Pagine</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Capitolo I                              | : Disposizioni generali                                     | <b>9</b>      |
| Capitolo II                             | : Il contratto                                              | <b>10</b>     |
| Capitolo III                            | : La merce                                                  | <b>13</b>     |
| Capitolo IV                             | : Costi e rischi di trasporto                               | <b>23</b>     |
| Capitolo V                              | : Consegna e pagamento                                      | <b>25</b>     |
| Capitolo VI                             | : Mancata esecuzione - Mancato pagamento - Cause di esonero | <b>27</b>     |
| Capitolo VII                            | : Reclamo e perizia                                         | <b>30</b>     |
| Capitolo VIII                           | : Controversie                                              | <b>35</b>     |

## **II parte: REGOLAMENTO PER LA PERIZIA RUCIP 2012**

|              |                                         |           |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|
| Capitolo I   | : Richiesta di perizia                  | <b>38</b> |
| Capitolo II  | : Accettazione della richiesta          | <b>38</b> |
| Capitolo III | : Esecuzione della perizia              | <b>39</b> |
| Capitolo IV  | : Conclusione e risultato della perizia | <b>40</b> |
| Capitolo V   | : Contro-perizia                        | <b>40</b> |
| Capitolo VI  | : Costi di perizia                      | <b>41</b> |
| Capitolo VII | : Disposizioni generali                 | <b>41</b> |

## **III parte: REGOLAMENTO D'ARBITRATO RUCIP 2012**

|              |                                                               |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Capitolo I   | : Disposizioni generali – Amministrazione                     | <b>45</b> |
| Capitolo II  | : Commissione di Arbitrato RUCIP - Arbitrato di Primo Grado   | <b>49</b> |
| Capitolo III | : Commissione di Arbitrato RUCIP - Arbitrato di Secondo Grado | <b>53</b> |
| Capitolo IV  | : La Sentenza                                                 | <b>55</b> |
| Capitolo V   | : Disposizioni varie                                          | <b>56</b> |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>ALLEGATI :</b> | <b>58</b> |
|-------------------|-----------|

**N° 1 : Definizione di "telecomunicazioni scritte"**

**N° 2 : Composizione delle protezioni contro il gelo nei mezzi di trasporto**

**N° 3 : Modello di rapporto di perizia**

**N° 4 : Malattia evolutiva e malattia soggetta a quarantena**

-

## **PRIMA PARTE**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <h3><b>REGOLE ED USI<br/>RUCIP 2012</b></h3> |
|----------------------------------------------|

## SOMMARIO

### **CAPITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito di applicazione

### **CAPITOLO II : IL CONTRATTO**

Art. 2 L'offerta : termini di accettazione e conferma

Art. 3 Il contratto : conclusione e conferma

Art. 4 Il contratto : oggetto, altre convenzioni e riserve

Art. 5 Contratto a termine fisso

Art. 6 Definizione dei termini - Termini di esecuzione

### **CAPITOLO III : LA MERCE**

Art. 7 Definizione del lotto

Art. 8 Patate da seme

Art. 9 Patate novelle

Art. 10 Patate da consumo

Art. 11 Patate ad uso industriale per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana

Art. 12 Patate ad uso industriale destinate alla fabbricazione di alcol e mangimi

Art. 13 Quantità

Art. 14 Peso

Art. 15 Confezionamento / Imballaggio

Art. 16 Carico e Spedizione

Art. 17 Protezione contro il gelo

### **CAPITOLO IV : SPESE E RISCHI DEL TRASPORTO**

Art. 18 Spese di trasporto e spese accessorie

Art. 19 Variazione delle spese

Art. 20 Trasferimento dei rischi

### **CAPITOLO V : CONSEGNA E PAGAMENTO**

Art. 21 Consegna

Art. 22 Luogo e data di consegna

Art. 23 Modalità di pagamento

### **CAPITOLO VI : MANCATA ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO - CAUSE DI ESONERO**

Art. 24 Risoluzione, proroga e mancata esecuzione del contratto

Art. 25 Determinazione del danno

Art. 26 Mancato pagamento

Art. 27 Cause di esonero - Forza maggiore

### **CAPITOLO VII : RECLAMO E PERIZIA**

Art. 28 Reclamo relativo alla qualità

Art. 29 Perizia

Art. 30 Riduzione o rifiuto

### **CAPITOLO VIII : CONTROVERSIE**

Art. 31 Clausola compromissoria e Ricorso alle vie giudiziarie

Art. 32 Lingua decisiva

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Campo di applicazione

1.1. Le norme che seguono, salvo accordo contrario, sono applicabili a tutte le operazioni commerciali relative alle patate (vendita, acquisto, mediazione, provvigione, trasporto, magazzinaggio, assicurazione, ecc.) concluse tra tutti i contraenti che vi fanno riferimento. Le modifiche che questi ultimi possono apportare mediante apposito accordo devono essere convalidate per iscritto.

N.B. : in alcuni paesi aderenti, (tra cui l'Italia, N.d.T.) la clausola compromissoria deve essere espressamente firmata dai contraenti.

1.2. Tali Norme ed Usi possono essere concordemente applicati per tutte le transazioni con o tra contraenti di paesi non aderenti al Comitato Europeo.

1.3. L'accettazione da parte dei contraenti delle Norme ed Usi presenti implica, in caso di controversia, il ricorso esclusivo all'arbitrato alle condizioni stabilite all'articolo **31** e la rinuncia al ricorso alle vie giudiziarie.

L'autorità arbitrale giudica in ultima istanza in conformità alla rinuncia all'appello contenuta nelle disposizioni dell'articolo 31 di Regole e Usi.

1.4. L'acronimo RUCIP nelle telecomunicazioni scritte (definite nell'Allegato N°1) e nelle comunicazioni scritte (offerte, conferme o contratti, condizioni generali di vendita o di acquisto ecc.), significa l'accettazione espressa dei presenti Norme ed Usi (inclusa la clausola compromissoria), così come del Regolamento di perizia e del Regolamento di arbitrato.

1.5. In caso di applicazione del RUCIP, tutti i Trattati o le Convenzioni internazionali relativi al commercio sono inapplicabili.

.

## **CAPITOLO II**

### **IL CONTRATTO**

#### **Articolo 2 L'Offerta : termini di accettazione e conferma**

2.1. Salvo accordo contrario, ogni offerta è considerata come vincolante. L'accettazione di un'offerta vincolante deve pervenire all'offerente nei termini da lui fissati.

2.2. Nel caso di un'offerta senza impegno, la conferma dell'offerente deve pervenire all'accettante entro il termine che quest'ultimo aveva fissato nella sua accettazione.

2.3. In tutti i casi, se tali termini non sono fissati, l'accettazione o la conferma deve pervenire entro le 18 ore lavorative dall'invio dell'offerta o dell'accettazione.

Il termine di 18 ore lavorative si riduce a 9 ore lavorative se si tratta di patate novelle.

#### **Articolo 3 Il contratto : conclusione e conferma**

3.1. Le transazioni possono essere concluse verbalmente o per iscritto, direttamente o per intermediari. Un contratto è concluso non appena si ha un accordo di volontà tra le parti e questo può essere constatato con ogni mezzo.

3.2. Una transazione conclusa verbalmente deve essere confermata come minimo per telecomunicazione scritta, almeno da una delle parti contraenti. La conferma stabilita da un intermediario è valida quando nessuna delle parti conferma a sua volta.

3.3. In tutti i casi è inteso che il testo scritto comprende tutte le condizioni convenute e che non esiste alcuna clausola verbale accessoria. Gli accordi verbali intercorsi dopo la conclusione del contratto devono essere confermati senza indugio per iscritto e sono considerati come allegati al contratto.

3.4. Ogni contestazione della conferma scritta o dell'allegato deve essere espressa tramite telecomunicazione scritta entro 18 ore lavorative dalla sua ricezione. Tale termine si riduce a 3 ore lavorative per le patate novelle.

3.5. Nel caso in cui delle conferme contenenti clausole diverse s'incrocino, prevale quella del venditore, o in mancanza quella dell'intermediario, salvo contestazione da parte del compratore per telecomunicazione scritta nelle 18 ore lavorative dalla ricezione. Tale termine si riduce a 3 ore lavorative per le patate novelle.

#### **Articolo 4 Il contratto : oggetto, altri accordi e riserve**

4.1. In linea di principio, oltre al riferimento al RUCIP, il contratto stipulerà : nomi, domicili e sedi sociali dei contraenti, natura della merce, quantità, varietà, classe, calibratura, terreno, origine, prezzo, confezionamento, luogo e epoca di consegna, destinazione, protezione contro il gelo, mezzi di spedizione e di trasporto da utilizzare, modalità di pagamento.

4.2. In mancanza di precisa stipulazione contraria, il prezzo si intende sempre per quintale (= 100kg), confezionamento incluso, protezione contro il gelo non compresa. Quando un contratto è concluso al prezzo del giorno della spedizione, o a prezzo da stabilire in un determinato giorno, la conferma deve definire chiaramente la base di fissazione di tale prezzo.

4.3. Quando si contrattano patate di un'origine o regione determinata, esse devono essere consegnate di tale origine o essere originarie di tale regione.

4.4. Tutte le norme del paese importatore relative alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura della merce, anche se non sono indicate nel contratto, prevalgono sulle clausole contrarie del contratto e sul codice RUCIP. In caso di clausole contrarie a tali norme o di modifica di queste ultime dopo la conclusione del contratto, l'acquirente è responsabile delle conseguenze che possono derivarne, a patto che ne abbia informato il venditore.

4.5. Quando il contratto non sia stato stabilito con riserva di ottenimento dei documenti regolamentari ufficiali, l'acquirente e/o il venditore sono responsabili delle conseguenze che possono derivare se non sono in possesso dei documenti richiesti per le patate oggetto del contratto. La riserva deve precisare la natura del o dei documenti ai quali si applica.

4.6. Il rifiuto o il ritiro di tali documenti non può essere considerato come una clausola di esonero nel senso di forza maggiore (articolo 27) a meno che non si tratti di una misura generale, imprevedibile, di divieto di esportazione o di importazione che colpisce la merce.

4.7. Per l'applicazione dei capitoli V, VI, VII e VIII delle Regole e Usi RUCIP, ogni consegna parziale deve essere considerata come una consegna a sé stante.

## **Articolo 5 Contratto a scadenza fissa**

5.1. Tutti i contratti si considerano a scadenza fissa..

## **Articolo 6 Definizione dei termini - Termini di esecuzione**

6.1. Salvo disposizione contraria, nelle presenti norme relative alla fissazione dei termini si intende per :

|                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ora</b>                  | - ora legale da 0 a 24 h del Paese dove ha luogo l'esecuzione dell'obbligazione o la realizzazione dell'evento<br>- compresi il sabato, la domenica ed i giorni festivi |                                                                                                                                                 |
| <b>Giorno</b>               | - ogni giorno senza eccezione dalle ore 0 alle 24                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| <b>Settimana</b>            | - un periodo di 7 giorni consecutivi senza interruzione                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| <b>Giorno festivo</b>       | - giorno festivo legale in tutto il Paese dove ha luogo l'esecuzione dell'obbligazione o la realizzazione dell'evento<br>- giorno festivo in alcune regioni del Paese   |                                                                                                                                                 |
|                             | <b>Patate diverse dalle patate novelle</b>                                                                                                                              | <b>Patate novelle</b>                                                                                                                           |
| <b>Ora lavorativa</b>       | - dalle ore 8 alle 17 dei giorni lavorativi                                                                                                                             | dalle ore 8 alle 17 dei giorni lavorativi -<br>dalle 8 alle 12 di sabato                                                                        |
| <b>Giorno lavorativo</b>    | - ogni giorno dalle ore 8 alle 17, tranne il sabato, la domenica o giorno festivo                                                                                       | - ogni giorno dalle ore 8 alle 17, tranne il sabato dopo le 12, la domenica o giorno festivo. Il sabato è giorno lavorativo dalle ore 8 alle 12 |
| <b>Settimana lavorativa</b> | - dal lunedì alle 8 al venerdì alle 17 tranne i giorni festivi                                                                                                          | - dal lunedì alle 8 al sabato alle 12 tranne i giorni festivi                                                                                   |

**6.2.** In caso di invio di telecomunicazione scritta confermata tramite lettera con avviso di ricevimento, il termine inizia al momento della prima telecomunicazione scritta.

**6.3.** Le telecomunicazioni scritte o le comunicazioni scritte che arrivano un giorno lavorativo dopo le 17, di sabato, di domenica, in un giorno festivo o dopo le ore 12 la vigilia di un giorno festivo, sono considerate come arrivate il primo giorno lavorativo seguente.

Le telecomunicazioni scritte o le comunicazioni scritte riguardanti le patate novelle che arrivano il sabato dopo le ore 12 sono considerate come arrivate il primo giorno lavorativo seguente.

**6.4.** Se l'ultimo giorno di un termine definito in giorni cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo (per le patate novelle la domenica o un giorno festivo), il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Se per le patate novelle l'ultimo giorno è un giorno festivo che coincide con il sabato, il termine viene prolungato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente.

**6.5.** Se la scadenza di un termine definito in ore cade la vigilia di un giorno festivo dopo le ore 12 (per le patate novelle il sabato dopo le 12 o la vigilia di un giorno festivo dopo le 12), tale termine sarà interrotto quel giorno alle ore 12; le restanti ore saranno conteggiate a partire dalle ore 8 del primo giorno lavorativo seguente.

**6.6.** In mancanza di stipulazione contraria nelle Norme ed Usi qui stabiliti, o di stipulazione speciale dei contraenti, i termini sono considerati senza interruzione, giorni festivi compresi.

**6.7.** I termini di esecuzione indicati nelle Norme ed Usi presenti non comprendono il giorno della conclusione del contratto, il giorno di arrivo di una telecomunicazione o comunicazione scritta a destinazione, così come il giorno della ricezione di una spedizione di merce, ad eccezione di operazioni che devono tassativamente essere regolate il giorno stesso.

## CAPITOLO III

### LA MERCE

#### Articolo 7 Definizione del lotto

Si intende per lotto un carico, o parte di un carico, avente in comune le seguenti caratteristiche:

- stessa origine,
- stessa regione di produzione,
- stessa varietà,
- stesso tipo per le patate novelle,
- stesso calibro (maglia quadrata).

#### Articolo 8 Patate da seme

8.1. Sono considerate patate da seme i tuberi interi (non tagliati) certificati da un organismo ufficiale di certificazione, atti ad essere utilizzati ai fini della riproduzione.

8.2. Le patate da seme devono essere commercializzate in lotti sufficientemente omogenei, cioè :

- in imballaggi nuovi, chiusi e muniti di un sistema di chiusura inviolabile e di un'etichettatura ufficiale;
- alla rinfusa, muniti di un sistema di chiusura inviolabile (*del mezzo di trasporto, N.d.T.*) accompagnato da un'etichettatura ufficiale e da un documento di trasporto.

8.3. Un lotto deve restare nella sua composizione naturale entro il calibro stabilito nel contratto.

8.4. Le patate da seme devono essere della varietà, della categoria e della classe, dell'origine, del confezionamento, del terreno e del calibro stipulati nel contratto. Esse devono essere:

- esenti da difetti interni ed esterni,
- esenti da danni prodotti dal gelo.

8.5. Tabella delle tolleranze previste in materia di patate da seme :

In mancanza di specifiche contrarie, le patate da seme devono essere conformi alle norme di certificazione del paese di origine. La certificazione non vale come accettazione della merce (*da parte dell'acquirente, N.d.T.*).

In mancanza di indicazioni nel contratto o di precisazioni nella norma di certificazione o *in caso (N. d.T.)* di dubbio sulla norma di certificazione, si farà riferimento alla seguente tabella delle tolleranze previste in materia di patate da seme:

| Caratteristiche                                | Tolleranze ammesse (in peso) |                                                                                                                                                                                                  | Tolleranze cumulative                       |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                | %                            | Specificazioni                                                                                                                                                                                   |                                             |
| a) marciume secco o umido<br>e/o peronospora   | 1%                           | di tuberi a meno che tale marciume sia provocato da malattie soggette a quarantena, elencate all'allegato 4, per le quali non è ammessa tolleranza alcuna.                                       | Tolleranza totale del 6% in peso da a) a e) |
| b) scabbia comune                              | 5%                           | di tuberi colpiti su una superficie superiore ad 1/3                                                                                                                                             |                                             |
| c) scabbia argentea                            | 5%                           | di tuberi colpiti. Si considerano colpiti da scabbia argentea solamente i tuberi che hanno perso parte del loro turgore e a condizione che almeno un occhio sia colpito                          |                                             |
| d) scabbia pulverulenta                        | 3%                           | di tuberi colpiti su una percentuale specificata della loro superficie (>10% della superficie)                                                                                                   |                                             |
| e) difetti esteriori (ad es. deformità, tagli) | 3%                           | di tuberi, quando siano di natura tale da intaccare il valore germinativo dei tuberi                                                                                                             |                                             |
| f) Rhizoctonia                                 | 5%                           | di tuberi colpiti su una percentuale specifica della loro superficie (>10% della superficie)                                                                                                     |                                             |
| g) tuberi germogliati                          | 33%                          | a condizione che i germogli non siano ad uno stadio più avanzato di :<br>- praticamente non germogliati fino al 31 gennaio<br>- 10mm dal 1 febbraio al 15 marzo<br>- 15mm a partire dal 16 marzo |                                             |
| h) fuori calibro                               | 3%                           | di tuberi inferiori o superiori ai calibri indicati rispettivamente come minimo e massimo                                                                                                        |                                             |
| i) presenza di terra e di corpi estranei       | 2%                           |                                                                                                                                                                                                  |                                             |

**8.6.** Ogni trattamento chimico su richiesta dell'acquirente deve essere concordato alla conclusione del contratto e deve essere menzionato sull'etichetta.

## Articolo 9 Patate novelle

9.1. Per patate novelle si intendono:

- a) le patate che si spellano, raccolte prima della completa maturazione, poste in commercio immediatamente dopo la raccolta,
- b) le patate a pelle ferma, se il termine “novelle a pelle ferma” è previsto nel contratto e se i regolamenti del paese di spedizione e di destinazione lo permettono.

Per queste patate si applicano i termini e le condizioni delle patate novelle previsti dal RUCIP.

Tutte le altre patate sono considerate da consumo.

9.2. Le qualità minime sotto elencate sono quelle che le patate novelle devono presentare.

9.3. Un lotto deve rimanere nella sua composizione naturale entro il calibro stipulato nel contratto.

9.4. In caso di stipula “a tutta buca”, le patate devono essere consegnate nella composizione naturale del lotto, così come sono state raccolte, senza aggiungere o togliere tuberi.

Salvo accordo contrario e per deroga alle sottoindicate tolleranze, la tara (terra, sassi, scarti e in generale ogni corpo estraneo ai tuberi di patate) compresa nella consegna non potrà essere superiore al 30% , di cui un 2% di marciume. In mancanza di tali condizioni la consegna potrà essere puramente e semplicemente rifiutata.

9.5. Eccettuate le tolleranze ammesse nella tabella seguente, i tuberi devono essere :

- interi,
- sani,
- praticamente puliti,
- sodi
- esenti da umidità esterna anormale,
- esenti da odori e/o sapori estranei,
- esenti da difetti esterni o interni che possano pregiudicarne la presentazione o la qualità (come quelli riportati nella tabella delle tolleranze previste in materia di patate novelle),
- esenti da danni prodotti dal gelo,
- esenti da scabbia profonda 2mm o più.

| Caratteristiche                                             | Ammesso nel quadro della tolleranza (in peso) | Ammesso nella misura in cui il difetto non pregiudichi la presentazione o la qualità del lotto |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) nel limite del 4%</b>                                 |                                               |                                                                                                |
| - spaccature, fenditure, tagli, morsi, ammaccature, punture | + di 3,5mm di profondità                      | da 0 a 3,5mm di profondità                                                                     |
| - spaccature fresche                                        | - idem                                        | - idem                                                                                         |
| - deformazioni                                              | - gravi                                       | - leggere                                                                                      |
| - avvizzimento                                              | qualunque sia l'entità del difetto            | - escluso                                                                                      |
| - macchie di ruggine, cuore cavo, altri difetti interni     | qualunque sia l'entità del difetto            | - escluso                                                                                      |
| - macchie brune dovute al sole                              | qualunque sia l'entità del difetto            | - escluso                                                                                      |

|                                                               |                                                                                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| - scabbia superficiale                                        | + 1/4 della superficie nel limite dell'1% nell'ambito della tolleranza del 4%                                                 | - fino ad 1/4 della superficie                                               |
| - inverdimento                                                | + 1/8 della superficie e/o + di una sbucciatura e inverdimento intenso nel limite dell'1% nell'ambito della tolleranza del 4% | - leggero, che ricopre 1/8 o meno della superficie e meno di una sbucciatura |
| - marciume secco, marciume umido                              | qualunque sia l'entità del difetto nel limite dell'1% nell'ambito della tolleranza del 4%                                     | - escluso                                                                    |
| - peronospora                                                 | qualunque sia l'entità del difetto nel limite dell'1% nell'ambito della tolleranza del 4%                                     | - escluso                                                                    |
| <b>b) nel limite dell'1%</b>                                  |                                                                                                                               |                                                                              |
| - scarti (terra aderente, terra non aderente, corpi estranei) |                                                                                                                               | - escluso                                                                    |
| <b>c) nel limite del 2%</b>                                   |                                                                                                                               |                                                                              |
| - altre varietà                                               |                                                                                                                               |                                                                              |
| <b>d) nel limite del 3%</b>                                   |                                                                                                                               |                                                                              |
| - calibro diverso da quello convenuto                         | nessun tubero inferiore a 22mm o a 10g                                                                                        |                                                                              |
| <b>e) nessuna tolleranza</b>                                  |                                                                                                                               |                                                                              |
| - omogeneità di colore dell'epidermide e della polpa          |                                                                                                                               |                                                                              |
| - malattie soggette a quarantena vedere allegato 4            |                                                                                                                               |                                                                              |

9.6. La campionatura che serve come base di calcolo per il pagamento deve essere effettuata, salvo stipula contraria ed essendo il venditore stato invitato a parteciparvi, al più tardi prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell'arrivo della merce a destinazione. In caso contrario non sarà ammessa nessuna riduzione di prezzo.

## **Articolo 10 Patate da consumo**

10.1. Per patate da consumo si intendono le patate a maturazione completa ed adatte ad essere conservate.

10.2. In caso di stipula "a tutta buca", le patate devono essere consegnate nella composizione naturale del lotto, così come sono state raccolte, senza aggiungere o togliere tuberi.

Salvo accordo contrario e per deroga alle sottoindicate tolleranze, la tara (terra, sassi, scarti e in generale ogni corpo estraneo ai tuberi di patate) compresa nella consegna non potrà essere superiore al 30% , di cui un 2% di marciume. In mancanza di tali condizioni la consegna potrà essere puramente e semplicemente rifiutata.

**10.3.** Un lotto deve essere composto di tuberi eventualmente calibrati con la maglia quadrata, di forma e aspetto normale per la varietà. Il lotto deve rimanere nella sua composizione naturale. Salvo accordo contrario, il calibro minimo è fissato a 35mm.

**10.4.** Ad eccezione delle tolleranze ammesse nella tabella seguente, i tuberi devono essere:

- interi,
- sani,
- praticamente puliti,
- con la pelle ben formata,
- sodi,
- non germogliati,
- esenti da umidità esterna anormale,
- esenti da odore e/o sapore estranei,
- esenti da difetti esterni o interni che ne pregiudicano la presentazione o la qualità,
- esenti da danni prodotti dal gelo,
- esenti da scabbia profonda 2mm o più.

| <b>Caratteristiche</b>                                                         | <b>Ammesso nel quadro della tolleranza (in peso)</b> | <b>Ammesso nella misura in cui il difetto non pregiudichi la presentazione o la qualità del lotto</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) nel limite del 6%</b>                                                    |                                                      |                                                                                                       |
| - spaccature, fenditure, tagli, morsi, ammaccature, punture                    | + di 5mm di profondità                               | da 0 a 5mm di profondità                                                                              |
| - spaccature cicatrizzate                                                      | - idem                                               | - idem                                                                                                |
| - macchie sottocutanee                                                         | - idem                                               | - idem                                                                                                |
| - deformazioni                                                                 | - gravi                                              | - leggere                                                                                             |
| - avvizzimento                                                                 | qualunque sia l'entità del difetto                   | - escluso                                                                                             |
| - tuberi germogliati                                                           | + di 3mm di lunghezza                                | da 0 a 3mm di lunghezza                                                                               |
| - scabbia profonda, scabbia pulverulenta                                       | qualunque sia l'entità del difetto                   | - escluso                                                                                             |
| - scabbia comune superficiale                                                  | + 1/4 della superficie                               | - fino ad 1/4 della superficie                                                                        |
| - inverdimento                                                                 | + 1/8 della superficie e/o più di una sbucciatura    | - leggero, che ricopre 1/8 o meno della superficie e meno di una sbucciatura                          |
| - marciume secco, marciume umido                                               | 1% al massimo nell'ambito della tolleranza del 6%    | - escluso                                                                                             |
| - peronospora                                                                  | 1% al massimo nell'ambito della tolleranza del 6%    | - escluso                                                                                             |
| <b>b) nel limite dell'2%</b>                                                   |                                                      |                                                                                                       |
| - scarti (terra aderente, non aderente, germogli non aderenti, corpi estranei) | di cui al massimo 1% di terra aderente ai tuberi     |                                                                                                       |
| - varietà diversa(e) da quella(e) elencata(e)                                  |                                                      |                                                                                                       |

| <b>c) nel limite del 3%</b>                 |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|
| - calibro diverso da quello convenuto       |  |  |
| <b>d) nessuna tolleranza</b>                |  |  |
| - malattie da quarantena, vedere allegato 4 |  |  |

**10.5.** La campionatura che serve come base per il calcolo del pagamento deve essere effettuata, salvo stipula contraria, ed essendo stato invitato a partecipare il venditore, al più tardi prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell'arrivo della merce a destinazione. In caso contrario non sarà ammessa nessuna riduzione di prezzo.

**10.6.** La stipula "lavabile" si considera come non scritta in mancanza di precisione sui criteri convenuti o di rinvio a una griglia di riferimento.

## **Articolo 11     Patate ad uso industriale per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana.**

**11.1.** In caso di stipula "a tutta buca", le patate devono essere consegnate nella composizione naturale del lotto, così come sono state raccolte, senza aggiungere o togliere tuberi.

Salvo accordo contrario e per deroga alle sottoindicate tolleranze, la tara (terra, sassi, scarti e in generale ogni corpo estraneo ai tuberi di patate) compresa nella consegna non potrà essere superiore al 30% , di cui un 2% di marciume. In mancanza di tali condizioni la consegna potrà essere puramente e semplicemente rifiutata.

**11.2.** Le patate ad uso industriale per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana devono presentare al momento della ricezione le qualità minime sotto elencate:

*a) appartenere ad una medesima varietà, essere:*

- sane,
- sode,
- non germogliate,
- prive di qualsiasi odore o sapore anormale.

*b) non essere:*

- colpite da scabbia comune profonda o superficiale, quando quest'ultima copre più di un quarto della superficie del tubero
- danneggiate, quando tali danni penetrano i tuberi per più di 5 mm,
- colpite da gelo, inverdite, deformi, avvizzite, colpite da marciume umido o secco, con macchie di ruggine, vetrose, con germogli interni, danneggiate dai vermi o dalle larve, a cuore cavo.

Le consegne devono essere esenti da terra (secondo accordo tra le parti), da pietre e da corpi estranei.

**11.3.** Le patate, sfuse, vengono calibrate utilizzando una rete a maglie quadrate. Salvo particolare accordo, la calibratura si effettua a partire da 35 mm e oltre. Un lotto deve rimanere nella sua composizione naturale senza prelievo di un calibro qualsiasi e senza aggiunta di scarti di cernita provenienti da altri lotti.

#### 11.4. Le tolleranze :

##### a) tolleranze qualitative :

E' tollerato al massimo l'8% del peso di tuberi non conformi alle caratteristiche minime. Tuttavia, nel limite di tale tolleranza, è ammesso al massimo il 3% di scarto, di cui il 2% al massimo di tuberi colpiti da marciume secco o umido.

##### b) tolleranze di calibratura :

E' tollerato al massimo il 3% del peso di tuberi inferiori al calibro minimo stabilito.

11.5. Il contenuto in zuccheri riduttori, il peso specifico o il contenuto in fecola, ed il mantenimento di una determinata temperatura durante il periodo di stoccaggio e fino alla consegna devono essere definiti in ciascun caso da disposizioni contrattuali, in funzione dell'obiettivo della trasformazione.

Le disposizioni contrattuali possono essere :

- la conta del numero di tuberi per 10 Kg, per calibratura,
- la definizione dei difetti (tanto i piccoli quanto i grandi) per numero di tuberi,
- la vetrosità,
- il colore di cottura.

### Articolo 12 Patate ad uso industriale destinate alla fabbricazione di alcool e mangimi

12.1. Queste patate vengono consegnate come sono state raccolte, senza cernita e senza aggiunta di scarti provenienti da altri lotti, sane, con un contenuto in fecola di almeno il 15%.

Al momento della ricezione, le patate consegnate devono essere esenti da danni provocati dal gelo e da scorie quali terra, germogli non aderenti, pietre e corpi estranei, nonché esenti da marciume umido o secco.

12.2. Sono ammesse le seguenti tolleranze: (% in peso) :

##### a) Scarto: 2%

oltre il 2%: deduzione della parte eccedente

rifiuto oltre il 12%, o il 6% di marciume umido

##### b) Tuberi colpiti da gelo 10%, rifiuto oltre

##### c) Tuberi ammaccati o danneggiati 20%.

oltre tale tolleranza: deduzione della parte eccedente

d) *Tuberi colpiti da malattie*, che non influiscono gravemente sul valore di trasformazione (annerimenti, ferrosità, macchie di ruggine, scabbia comune, peronospora leggera) 20%. Deduzione oltre tale tolleranza.

##### e) *Tuberi verdi o notevolmente germogliati*.

L'acquirente ha il diritto di reclamare e può far considerare come minusvalenza le spese relative alla cernita e all'eliminazione dei germogli nonché il calo peso.

f) *Se un lotto contiene il 25% o più di patate che passano attraverso una rete a maglie quadrate di 28 mm di lato*, denominate qui di seguito "tondello", si applicano le seguenti deduzioni :

| <i>Percentuale di "tondello" :</i> | <i>Percentuale di deduzione :</i> |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - dal 25 al 30 %                   | - 10 %                            |
| - dal 31 al 40 %                   | - 15 %                            |
| - dal 41 al 50 %                   | - 20 %                            |

Se la proporzione supera il 50%, il lotto può essere rifiutato.

12.3. Se il totale dei difetti elencati sotto b), c) e d) supera il 20%, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la consegna.

### **Articolo 13     Quantità**

13.1. Per le consegne effettuate a mezzo camion o container, chi ordina il trasporto deve assicurarsi che la quantità caricata non superi il peso totale lordo autorizzato per il veicolo nel paese da attraversare.

13.2. Per i carichi alla rinfusa, è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno nel limite del peso totale lordo autorizzato per il veicolo.

13.3. Se il quantitativo venduto è indicato solo approssimativamente (circa) è ammessa una spedizione in più o in meno del 5% nel limite del peso totale lordo autorizzato per il veicolo nel paese da attraversare.

13.4. Se il contratto prevede che la merce venga tarata dall'acquirente, il venditore dovrà consegnare la quantità a peso netto.

### **Articolo 14     Peso**

14.1. Nel caso di un carico in colli (sacchi, scatoloni, pallet, box, jumbo ecc.) pesati in modo uniforme, il peso da riportare nella fattura sarà rappresentato dal numero dei colli moltiplicato per il peso netto unitario.

14.2. Nel caso di carico alla rinfusa, il peso netto da fatturare sarà quello constatato alla partenza, risultante dalla differenza tra il peso del veicolo carico e il peso del veicolo vuoto. Se la differenza di tara supera il 2%, bisogna tenerne conto nell'insieme.

14.3. Quando il peso convenuto del carico non viene raggiunto (nel limite dell'articolo 13.1) e ne risulta una differenza di trasporto per carico a vuoto, tale differenza è a carico del venditore.

14.4. Le differenze di peso devono essere constatate dall'acquirente al momento dello scarico. I reclami per differenze di peso devono essere rivolti dall'acquirente al venditore o all'intermediario per telecomunicazione scritta entro i termini seguenti :

- a) in caso di spedizione in imballaggio a mezzo ferrovia (colli mancanti o peso unitario non conforme al contratto o peso inferiore dei colli) subito dopo la constatazione, ma non oltre le 18 ore lavorative dopo lo scarico della merce. Tale termine si applica anche alle patate novelle e per esse soltanto è ammessa una tolleranza globale del 2% di perdita di peso. Le differenze che superano tale percentuale devono essere segnalate come specificato di seguito;
- b) in caso di spedizione alla rinfusa a mezzo ferrovia, entro 3 giorni lavorativi successivi allo scarico della merce;
- c) in caso di spedizione a mezzo camion o container al momento della constatazione ed in presenza del trasportatore o del suo rappresentante.

14.5. La differenza di peso deve essere segnalata sul CMR o lettera di vettura o sui documenti ufficiali che devono essere inviati al venditore nel termine di 10 giorni lavorativi.

14.6. In caso di trasporto a mezzo ferrovia le spese per la pesatura del vagone vuoto e carico sono a carico del venditore. Le spese per la pesatura di controllo alla stazione di scarico sono a carico dell'acquirente; se la differenza di tara supera il 2% della tara iscritta del vagone, questa è a carico del venditore.

## **Articolo 15     Confezionamento / Imballaggio**

**15.1.** Con riserva di attenersi alle disposizioni ufficiali del paese di destinazione, il tipo di imballaggio sarà definito in accordo tra l'acquirente e il venditore al momento della conclusione del contratto.

**15.2.** In caso di spedizione convenuta in imballaggi di proprietà dell'acquirente, quest'ultimo è tenuto ad inviarli all'indirizzo indicato dal venditore in tempo utile, a sue spese.

**15.3.** Per le patate da seme, gli imballaggi devono essere obbligatoriamente nuovi; per uno stesso lotto, devono presentare un peso uniforme ed essere di natura identica, salvo indicazione contraria nel contratto.

## **Articolo 16     Carico e Spedizione**

**16.1.** I mezzi di trasporto devono essere adatti al trasporto della merce oggetto del contratto, puliti e privi di residui e, riguardo ai carichi alla rinfusa, di corpi estranei.

**16.2.** Salvo approvazione dell'acquirente, confermata per telecomunicazione scritta, le patate non devono essere caricate in periodi di gelo.

**16.3.** Durante i periodi con temperatura elevata, i mezzi di trasporto devono essere muniti di sistemi di aerazione e/o refrigerazione.

**16.4.** Con telecomunicazione scritta, il venditore deve inviare, il giorno stesso del caricamento, un avviso di spedizione all'acquirente indicando il numero di identificazione del mezzo di trasporto utilizzato, la natura della merce ed il peso caricato.

## **Articolo 17     Protezione contro il Gelo**

**17.1.** La protezione contro il gelo deve essere convenuta a richiesta dell'acquirente ed a suo carico. In caso di vendita "reso" è decisa dal venditore ed è a suo carico.

**17.2.** La protezione contro il gelo da sistemare nei mezzi di trasporto non isotermici è stabilita dall'acquirente. Il tipo d'imballaggio deve essere da lui precisato nel medesimo momento in cui fornisce al venditore le istruzioni per la spedizione. In mancanza di istruzioni precise dell'acquirente al più tardi 3 ore prima del caricamento, il venditore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia e mettere l'imballaggio che ritiene necessario tenendo conto della temperatura. Le spese di imballaggio sono a carico dell'acquirente.

In caso di gelo nella località della spedizione, si deve applicare l'articolo **16.2.**

**17.3.** In caso d'impiego di protezione contro il gelo, le portiere devono essere chiuse ermeticamente con cura. Per le protezioni contro il gelo n° 1, 2 e 3 definite all'allegato N°2, il materiale utilizzato per la protezione delle pareti dovrà superare l'altezza del carico, per poter essere ripiegato sopra quest'ultimo, che successivamente sarà ricoperto di materiale isolante.

**17.4.** I veicoli isotermici non devono essere muniti di protezione contro il gelo, salvo espressa richiesta dell'acquirente. Tuttavia, onde evitare qualsiasi contatto con le patate, le parti metalliche interne (pareti e pavimenti) devono essere isolate con uno strato di cartone.

**17.5.** Ogni altro tipo di protezione contro il gelo deve essere convenuto espressamente tra le parti.

**17.6.** In caso di impiego di un mezzo di trasporto che non sia camion o container, la natura e la composizione dell'imballaggio nonché il tipo di veicolo devono essere stabiliti espressamente dai contraenti.

## **CAPITOLO IV**

### **SPESE E RISCHI DEL TRASPORTO**

#### **Articolo 18     Spese di trasporto e spese accessorie**

In mancanza di riferimento agli Incoterms nel contratto tra le parti, si applicano i seguenti articoli.

**18.1.** In caso di vendita "franco partenza" le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Se si tratta di trasporto via camion o container, è sottinteso un solo luogo di carico nella regione precisata nel contratto. In caso contrario, la maggiorazione sul costo del trasporto è a carico del venditore.

**18.2.** In caso di vendita "franco arrivo" le spese di trasporto sono a carico del venditore. Se si tratta di trasporto via camion o container, è sottinteso un solo luogo di scarico precisato nel contratto. In caso contrario, la maggiorazione sul costo del trasporto è a carico dell'acquirente.

**18.3.** In caso di vendita "reso" tutte le spese sono a carico del venditore. In caso di modifica totale o parziale della destinazione, i maggiori costi sono a carico dell'acquirente.

**18.4.** In tutti i tipi di vendita citati, negli scambi extracomunitari, tutte le spese doganali e dei documenti per l' esportazione sono a carico del venditore, tutte le spese doganali e dei documenti per l' importazione sono a carico dell'acquirente.

Le spese di sosta o di sospensione del lavoro, i ritardi che si verificano alla frontiera a causa della mancanza dei documenti di esportazione sono a carico del venditore, o dell'acquirente se si tratta di documenti d'importazione.

**18.5.** Anche quando le spese di trasporto sono a carico del venditore, quest'ultimo ha il diritto di effettuare le spedizioni con porto a carico. L'acquirente deve in tal caso anticipare il prezzo del trasporto e poi dedurlo dall'importo della fattura.

**18.6.** Se la merce viene rifiutata per motivi fitosanitari da parte del servizio competente del paese di destinazione, tutte le spese di trasporto e le spese accessorie sono a carico del venditore. Tale disposizione si applica a tutti i tipi di vendita, salvo quando la vendita è stata convenuta con gradimento alla partenza e l'acquirente ha manifestato il suo gradimento.

#### **Articolo 19     Variazione delle spese**

Le variazioni riguardanti gli oneri fiscali, i diritti doganali, le tariffe di trasporto, altri costi relativi al trasporto e altre spese derivanti da disposizioni delle autorità, prima o durante l'esecuzione del contratto, sono a beneficio o a carico di colui che, a termine di contratto, deve sostenere tali spese quando le variazioni sopraggiungono in eventuali paesi di transito.

Si considera paese del venditore il paese dal quale si effettua la spedizione delle patate.

Si considera paese dell'acquirente il paese di destinazione delle patate.

#### **Articolo 20     Trasferimento dei rischi**

**20.1.** Salvo il caso di riferimento agli Incoterms nel contratto tra le parti e qualunque sia il sistema di vendita stabilito, ad eccezione della vendita "reso", i rischi di deterioramento durante il trasporto sono a carico dell'acquirente, tranne in caso di negligenza del venditore prima o al momento del carico.

**20.2.** Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto via terra passano dal venditore all'acquirente:

a) nel caso di vendita "franco partenza" (sul mezzo di trasporto scelto) o "franco arrivo" (porto pagato fino al luogo di destinazione), dal momento in cui il veicolo è riaffidato al trasportatore quando il carico viene effettuato dal venditore, e dal momento in cui la merce viene caricata sul mezzo di trasporto quando il carico viene effettuato dal trasportatore.

b) nel caso di vendita "reso", nel momento in cui l'acquirente è tenuto a prendere in consegna la merce nel punto di destinazione stabilito.

**20.3.** In caso di danni da attribuirsi al trasportatore il destinatario deve provvedere a fare effettuare una constatazione di avaria nella forma richiesta e ad informarne immediatamente il venditore. L'acquirente deve prendere tutte le misure necessarie anche quando i rischi di trasporto sono a carico del venditore.

**20.4.** L'avvio di una procedura di constatazione di avaria non modifica in alcun caso le forme e i termini di reclamo che l'acquirente deve osservare nei confronti del venditore.

## **CAPITOLO V**

### **CONSEGNA E PAGAMENTO**

#### **Articolo 21     Consegna**

**21.1.** Il contratto deve precisare, ogni volta che sia possibile, le modalità e i termini di spedizione e di consegna.

- In caso di consegna “entro un tempo determinato”, l’acquirente deve fornire le istruzioni relative alla consegna, lasciando al venditore un termine di almeno 5 giorni lavorativi per eseguire il contratto.
- In caso di consegna “scaglionata entro un tempo determinato”, le consegne devono essere richieste secondo la modalità precedente, durante il periodo convenuto, in diverse parti sensibilmente uguali a intervalli sensibilmente uguali.

**21.2.** Le comunicazioni tra le parti relative alla consegna possono, se la conferma dell’intermediario lo prevede, essere effettuate tramite l’intermediario che ha partecipato alla conclusione del contratto, con l’incarico per quest’ultimo di rispettare i termini previsti in queste Norme ed Usi. Il ritardo nel fornire le istruzioni riguardanti la spedizione dà al venditore il diritto di differire la consegna per un periodo uguale a quello del ritardo dell’acquirente.

**21.3.** Se esistono più contratti relativi a merci analoghe, ed in mancanza di stipulazione di consegna, le merci relative a tali contratti devono essere consegnate e fatturate nell’ordine in cui essi sono stati conclusi.

**21.4.** I termini stipulati nel contratto, come precisati in queste Norme ed Usi, sono fissi, salvo stipulazione contraria convenuta e confermata per iscritto.

**21.5.** Quando il contratto prevede diverse consegne, ciascuna consegna deve essere considerata come un contratto a parte.

#### **Articolo 22     Luogo e data di consegna**

**22.1.** Il luogo di esecuzione per la consegna è il luogo di caricamento della merce sul mezzo di trasporto stabilito, tranne in caso di vendita “reso”.

**22.2.** La data di esecuzione della consegna è, per il venditore, quella della consegna della merce al trasportatore, tranne in caso di vendita “reso”. Le indicazioni che figurano sui documenti di trasporto faranno fede a tal riguardo fino a prova contraria.

#### **Articolo 23     Modalità di pagamento**

**23.1.** Le modalità di pagamento devono essere convenute e stipulate nel contratto, nel rispetto della legislazione in vigore nel paese in cui deve essere effettuato il pagamento.

In assenza di legislazione o convenzioni speciali, si considera convenuto un termine di pagamento entro i 30 giorni dalla spedizione della merce.

**23.2.** L’esecuzione delle clausole di pagamento non implica l’accettazione senza riserva della merce.

23.3. In caso di controversia l'acquirente è tenuto al pagamento alla scadenza di tutte le somme non contestate, senza attendere l'esito della controversia.

Nel caso in cui, senza motivo valido, l'acquirente non dovesse effettuare il pagamento alla scadenza prevista dal contratto, gli interessi relativi al ritardo, nonché le spese di aggio, di ritorno delle cambiali, di protesto, ecc., saranno dovute di pieno diritto.

Lo stesso dicasi in caso di riduzione nel pagamento operata dall'acquirente, qualunque sia il motivo, in assenza di precedente accordo scritto con il venditore.

23.4. Se, dopo la conclusione del contratto, le informazioni relative alla situazione finanziaria dell'acquirente sono sfavorevoli al punto che il pagamento a termine presenta un rischio evidente, e se la situazione reale dell'acquirente non era nota al venditore, quest'ultimo ha il diritto di esigere garanzie bancarie oppure il pagamento anticipato relativo all'importo, senza tener conto delle condizioni di pagamento stabilite nel contratto. Il venditore deve fissare all'acquirente un termine di 7 giorni lavorativi per effettuare il pagamento, in mancanza del quale egli rinuncerà alla spedizione e potrà chiedere eventualmente danni ed interessi.

23.5. Gli intermediari e gli ausiliari del commercio (mediatori, agenti commerciali, rappresentanti ecc.) hanno diritto, salvo accordo speciale, alle loro spettanze o alla loro provvigione non appena la transazione viene accettata dalle due parti.

## **MANCATA ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO - CAUSE DI ESONERO**

### **Articolo 24     Risoluzione, proroga e mancata esecuzione dei contratti**

**24.1.** Salvo accordo scritto tra le parti, la mancata esecuzione da una di esse degli obblighi relativi alle istruzioni di spedizione o alla consegna comporterà di pieno diritto la risoluzione del contratto, senza bisogno di messa in mora.

Scaduto il termine di esecuzione, la parte non in difetto potrà, al più tardi entro 30 giorni dalla data di risoluzione del contratto, reclamare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'indennizzo del danno subito secondo le modalità previste all'articolo 25. In mancanza di ciò la risoluzione si considererà avvenuta senza danni e interessi e il contratto sarà annullato.

**24.2.** Nel momento in cui una delle parti avrà manifestato per iscritto il proprio rifiuto ad eseguire il contratto o ne avrà reso impossibile l'esecuzione, l'altra parte potrà pronunciare la risoluzione e reclamare l'indennizzo del danno subito secondo le modalità previste all'articolo 25 senza attendere la scadenza del termine di esecuzione degli obblighi della controparte, con riserva di poter formulare il proprio reclamo entro 30 giorni.

**24.3.** Le comunicazioni tra le parti relative al presente articolo possono essere effettuate, se la conferma lo prevede, per tramite del mediatore che ha partecipato alla conclusione del contratto, ma i termini previsti dal presente codice devono cionondimeno essere rispettati.

### **Articolo 25     Determinazione del danno**

Per quanto riguarda la merce, allo scopo di determinare il danno subito :

**25.1.** Il venditore può:

- a) rivendere la merce, sia tramite mediatore giurato, sia direttamente,  
oppure
- b) reclamare a titolo di danni e interessi la differenza tra il suo prezzo di vendita ed il prezzo corrente nel giorno della rescissione, senza rivendere la merce,  
oppure
- c) reclamare il mancato guadagno (c.d. "lucro cessante", N.d.T).

**25.2.** L'acquirente può:

- a) riacquistare tramite mediatore giurato o direttamente merce della stessa qualità, origine e condizionamento di quella contrattata,  
oppure
- b) reclamare a titolo di danni/interessi la differenza tra il suo prezzo di acquisto e quello corrente nel giorno della rescissione, senza effettuare alcun acquisto in sostituzione,  
oppure
- c) reclamare il mancato guadagno (c.d. "lucro cessante", N.d.T.).

**25.3.** Inoltre la parte in difetto è responsabile di tutte le spese e i danni causati dalla sua mancanza. L'altra parte dovrà poterli giustificare.

**25.4.** In caso di rivendita, riscatto o di fluttuazione dei corsi, tali operazioni devono essere, ogni volta che sia possibile, accertate da un mediatore giurato.

25.5. Le parti, tanto l'ordinante che la parte in difetto, possono partecipare alla rivendita o al riacquisto effettuati dal mediatore giurato o da una persona scelta ufficialmente senza alienare i propri diritti.

25.6. La rivendita o il riacquisto diretti devono essere effettuati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla mancata esecuzione o alla risoluzione del contratto e al prezzo corrente del giorno.

25.7. Il prezzo del giorno della risoluzione è stabilito per attestazione di prezzo da un mediatore giurato o, in mancanza, da due commercianti di patate ben noti nel settore.

25.8. La parte danneggiata, anche se ha manifestato al momento della risoluzione l'intenzione di procedere ad una rivendita o ad un acquisto di sostituzione, ha il diritto di reclamare ulteriormente, entro un termine massimo di 15 giorni, la semplice differenza tra il prezzo stabilito nel contratto e quello in corso il giorno della risoluzione, oppure il suo mancato guadagno.

25.9. Determinazione del pregiudizio in caso di malattia:

L'indennizzo relativo a un reclamo sulla qualità delle patate sarà limitato al valore della merce o al valore del suo rimpiazzo, spese annesse comprese (spese di trasporto e di mediazione).

25.10. In caso di malattia soggetta a quarantena proveniente dalla merce fornita dal venditore, l'indennizzo del pregiudizio non potrà superare il rimborso del prezzo pagato o il valore di rimpiazzo della merce consegnata, spese annesse comprese (spese di trasporto e di mediazione).

## **Articolo 26 Mancato pagamento**

26.1. Il mancato pagamento di una consegna o l'assenza di apertura di lettera di credito alla data prevista nel contratto dà diritto al venditore di ingiungere all'acquirente per telecomunicazione scritta, confermata con lettera raccomandata, di provvedere all'esecuzione entro 2 giorni lavorativi, avvertendolo che egli si riserva il diritto, alla scadenza di tale termine, di sospendere le consegne successive previste dal contratto o di rescinderlo con o senza danni e interessi. Fino alla prova del pagamento, il venditore si riserva il diritto di sospendere ogni consegna che lega le parti.

26.2. Se intende ottenere i danni e interessi, il venditore dovrà, entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine sopra indicato, confermare per telecomunicazione scritta all'acquirente il loro ammontare o il modo in cui intende determinarlo. In mancanza di ciò la risoluzione interviene puramente e semplicemente.

26.3.

- a) Se l'acquirente ha contestato la merce all'arrivo e risulta moroso nel pagamento da effettuare nel termine convenuto, il venditore ha il diritto di chiedere all'acquirente il deposito della somma dovuta per tale merce presso la banca indicata dal Delegato europeo o dal Delegato nazionale competente, avvertendolo che, in mancanza d'esecuzione entro 5 giorni lavorativi, egli si riserva il diritto di sospendere le consegne successive a saldo del contratto o di rescinderlo con o senza danni e interessi.
- b) Il Delegato europeo o il Delegato nazionale competente è autorizzato dalle parti a disporre di tale deposito in conformità alle loro comuni indicazioni oppure in conformità al lodo arbitrale da rendersi riguardo questa controversia. Qualora nessuna delle parti richieda l'arbitrato entro un termine di 6 mesi, la somma depositata deve essere restituita al depositante, previa deduzione delle spese sostenute.

## **Articolo 27    Cause di esonero - Forza maggiore**

27.1. Si considerano cause di esonero le circostanze indipendenti dalla volontà delle parti che un contraente diligente non avrebbe potuto evitare, alle conseguenze delle quali non avrebbe potuto ovviare, quando tali circostanze si verificano dopo la conclusione del contratto e ne impediscono assolutamente l'esecuzione totale o parziale.

27.2. Si considerano in particolare casi di forza maggiore la guerra, la rivoluzione, gli scioperi, le interruzioni del traffico, i divieti generali d'importazione e di esportazione, le calamità naturali, l'impossibilità di caricare la merce a causa di neve o di gelate persistenti.

27.3. La causa di forza maggiore dispensa, durante tutta la sua durata, dalla spedizione e dalla presa in consegna, a condizione che essa renda assolutamente impossibile l'esecuzione degli impegni presi e che la parte che la subisce ne informi l'altra non appena l'impedimento si verifica. In mancanza di informazioni sull'intervento delle circostanze in causa, la parte interessata non potrà avvalersene, salvo l'esistenza di circostanze che avrebbero comunque impedito l'informazione.

27.4. I termini di spedizione vengono prolungati per la durata dell'impedimento causato dalle circostanze di forza maggiore, eccetto per quanto riguarda le patate novelle, per le quali le parti devono raggiungere un nuovo accordo.

27.5. Se l'impedimento causato da forza maggiore, debitamente accertato da una delle parti, dura più di un mese, ciascuna ha il diritto di rescindere il contratto senza danni e interessi, a meno che risultasse morosa al momento dell'inizio dell'impedimento.

Tale disposizione non si applica alle patate ad uso industriale.

27.6. In caso di pioggia che rende impossibile la raccolta delle patate, il venditore non è obbligato a spedire le patate novelle, a condizione che ne informi immediatamente l'acquirente per telecomunicazione scritta.

27.7. Le avarie o gli incidenti che un camion può subire non costituiscono causa di esonero nel senso di forza maggiore.

## **CAPITOLO VII**

### **RECLAMI E PERIZIE**

#### **Articolo 28    Reclamo relativo alla qualità**

**28.1.** L'acquirente, dopo un esame usuale, è tenuto a denunciare i difetti al venditore entro le 6 ore lavorative successive alla messa a disposizione della merce, per telecomunicazione scritta.

Essa conterrà :

- il numero del veicolo, del contenitore o il nome della nave,
- una descrizione sommaria dei difetti della merce,
- data e ora di arrivo,
- per le patate da semina, il/i numero/i dei produttori che figurano sui certificati.

**28.2.** I difetti che appaiono evidenti solo in corso di scarico devono essere denunciati appena constatati, per telecomunicazione scritta.

**28.3.** Il venditore deve far conoscere la sua risposta nella stessa forma, entro le 6 ore lavorative successive al ricevimento di tale telecomunicazione.

Per le consegne che arrivano il sabato - escluse le patate novelle o le merci richieste per il sabato - il termine per il reclamo comincia il giorno lavorativo seguente.

**28.4.** I reclami effettuati nel corso dello scarico non saranno validi, se non alle condizioni seguenti :

- a) se l'identificazione e l'integrità della merce non possono essere contestate (sigilli, piombi, etichette inviolabili, ogni nuova tecnica riconosciuta di identificazione, ecc.), essa può essere scaricata, con l'obbligo per l'acquirente di mantenerne identificazione e integrità.
- b) In caso contrario la merce non può essere scaricata se non con l'autorizzazione del venditore; altrimenti essa deve rimanere sul mezzo di trasporto fino alla fine della procedura di reclamo o dell'eventuale perizia.
- c) I costi di sosta o di stazionamento saranno a carico della parte in torto.

**Articolo 28.5.1.** Ogni reclamo presentato dopo lo scarico da parte del destinatario sarà privo di valore, tranne :

- a) in caso di vizio occulto, tale quale un normale esame della merce da parte di un professionista diligente non permetterebbe di rilevare, l'inizio del termine per il reclamo sarà la data di scoperta del vizio. La data di invio del reclamo non potrà tuttavia essere superiore a 10 giorni dopo il ricevimento della merce, a condizione che l'identificazione della merce non possa essere contestata
- b) per le patate da seme, in caso di malattia evolutiva come da Allegato 4, il reclamo dovrà essere fatto:
  - prima della semina ed al più tardi entro 6 settimane dal ricevimento della merce;
  - a condizione che l'identificazione della merce non possa essere contestata e che siano prodotti tutti gli elementi che escludono che la malattia possa essere imputata alle condizioni di stoccaggio della merce durante tale periodo.

In tutti i casi, l'acquirente deve comportarsi da professionista accorto e usare la massima diligenza per l'esame della merce, il rilevamento degli eventuali vizi e la conservazione della stessa nelle migliori condizioni.

**Articolo 28.5.2** In caso di malattia soggetta a quarantena come da allegato 4, il reclamo dovrà essere formulato entro 10 giorni dalla scoperta; l'acquirente dovrà usare la massima diligenza, facendo effettuare tutti i prelievi da un esperto RUCIP o da un prelevatore riconosciuto da un organismo ufficiale, facendo eseguire le analisi presso un laboratorio riconosciuto secondo una procedura riconosciuta ufficialmente dal paese del destinatario o dal paese del mittente, permettendo l'effettuazione della diagnosi fintanto che il lotto rimane identificabile o tracciabile e di dimostrare che la malattia esisteva al momento della consegna.

Per le patate da seme l'utilizzatore finale dovrà inoltre aver trasmesso appena piantato al venditore o a un terzo di fiducia i rilievi catastali delle aree seminate con le patate da semina oggetto del reclamo. I reclami per le malattie da quarantena non saranno più possibili dopo la consegna, anche a se stessi, del raccolto dei tuberi nati dalle patate da semina in questione.

In ogni caso, nessun reclamo potrà essere accolto dopo 9 mesi dalla data di consegna all'acquirente finale.

**28.6.** In caso di vendite successive o di intervento di un mediatore nella procedura di reclamo e perizia, gli intermediari devono trasmettere senza indugio per telecomunicazione scritta i reclami che a loro pervengono nonché le informazioni ad essi relative. Il termine totale al quale tutte le parti devono attenersi nel passaggio delle comunicazioni non deve superare quelli fissati nel presente articolo.

**28.7.** Anche quando il venditore si assume la responsabilità, l'acquirente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti adeguati a salvaguardare i diritti del venditore verso terzi e ad evitare ogni aggravio dello stato della merce, specialmente in tempo di gelo o di temperature eccessivamente elevate.

**28.8.** Se alla partenza si è proceduto ad una perizia prevista nel contratto o se è stato rilasciato un certificato di controllo di qualità previsto dal contratto, il reclamo fatto a destinazione deve essere sostenuto da una contro perizia ai sensi dell'articolo **29.10**.

**28.9.** Quando il contratto specifica "accettazione alla partenza", il venditore deve mettere le patate a disposizione dell'acquirente (o di un suo rappresentante) nel luogo di carico o di spedizione. L'acquirente deve essere avvisato in tempo utile per potersi recare sul posto o farsi rappresentare. L'acquirente (o il suo rappresentante) è tenuto a denunciare sul momento i difetti che riesce a constatare. Le patate così consegnate senza dar luogo a riserva sono considerate accettate. Lo sono ugualmente se l'acquirente trascura di essere presente o di farsi rappresentare sul luogo di carico o di spedizione.

**28.10.** Le comunicazioni tra le parti relative alla qualità e alla perizia possono essere effettuate, se il contratto lo prevede, dall'intermediario del mediatore che ha partecipato alla sua conclusione, con l'incarico di rispettare i termini applicabili in virtù del presente codice.

## **Articolo 29      Perizia**

La perizia e la contro perizia si effettuano secondo il "Regolamento per la Perizia sulle Patate" allegato alle presenti Regole ed Usi.

**29.1.** La richiesta di perizia deve essere indirizzata, nelle condizioni specificate nel Regolamento di perizia, per telecomunicazione scritta presso l'Ufficio nazionale di Perizia del paese nel quale si trova la merce contestata.

Se il paese in cui la perizia deve aver luogo non è membro del Comitato europeo, la richiesta di perizia deve essere indirizzata al Delegato europeo. Quest'ultimo designa l'Ufficio nazionale competente per la nomina dell'esperto.

**29.2.** La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica del venditore o della controparte. La prova del riferimento al RUCIP presente nel contratto,
- b) natura della merce e quantità,
- c) numero del camion o del contenitore, o del vagone o il nome della nave, il luogo di stazionamento o, se diverso, il luogo in cui avverrà la perizia,
- d) qualità convenuta secondo il contratto,
- e) origine
- f) indicazione dei difetti denunciati,
- g) all'occorrenza, l'indicazione se si tratta di una perizia alla partenza.

**29.3.** Si dà luogo a perizia in tutti i casi in cui una delle parti non accetta i reclami dell'altra o non è d'accordo sull'ammontare della riduzione, sia espressamente sia non rispondendo entro i termini previsti all'articolo **28.3**.

**29.4.** La perizia verte solo sui difetti oggetto della contestazione, tranne in caso di perizia alla partenza o di accettazione alla partenza.

**29.5.** A) il luogo della perizia è :

- a) se la merce è identificabile : nel magazzino di destinazione o nel luogo in cui si trova il mezzo di trasporto;
- b) se la merce è alla rinfusa o in sacconi : sul mezzo di trasporto salvo istruzione contraria del venditore.

B) se si tratta di patate da seme conformi alle condizioni stabilite all'art.**28.5.1** b), la perizia ha luogo presso il magazzino in cui si trova la merce.

**29.6.** Se il contratto prevede la perizia alla partenza essa deve essere richiesta dal venditore presso l'Ufficio nazionale competente per il luogo in cui si trova la merce. La perizia alla partenza verte su tutti i difetti che possono essere riscontrati. Le spese della perizia sono a carico del richiedente.

**29.7.** In caso di contestazione riguardante merce oggetto di vendite successive senza rispedizione, spetta all'ultimo acquirente o a qualsiasi altro anello della catena di commercializzazione di richiedere la perizia.

**29.8.** Le parti possono assistere alle perizie o farsi rappresentare.

**29.9.** Ciascuna delle parti può chiedere una contro-perizia. Tale richiesta dovrà essere indirizzata all'Ufficio nazionale presso il quale è stata iniziata la procedura :

- a) entro le 6 ore lavorative successive alla perizia dalla parte o dalle parti che erano presenti o rappresentate;
- b) entro le 6 ore lavorative dalla ricezione del rapporto di perizia inviato per telecomunicazione scritta dalle parti o dalla parte che non erano né presenti, né rappresentate.

29.10. Nel caso di contestazione all'arrivo di merce che è stata oggetto, in conformità al contratto, di una perizia alla partenza, la seconda perizia verrà effettuata in base alla procedura prevista per la contro-perizia. Saranno esaminati soltanto i difetti oggetto del reclamo. L'acquirente richiederà immediatamente all'Ufficio nazionale competente, per telecomunicazione scritta, la nomina di un esperto specificando il nome dell'esperto che ha effettuato la perizia alla partenza. Il risultato di questa seconda perizia è definitivo.

29.11. Le spese per la perizia e, all'occorrenza, quelle per la contro-perizia, saranno a carico della parte soccombente.

29.12. Se il venditore aveva concesso all'acquirente, prima della perizia, una riduzione uguale o superiore a quella stabilita ulteriormente dall'esperto, l'acquirente dovrà sostenere le spese della perizia.

29.13. Le tolleranze previste negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non possono essere dedotte dalla percentuale di difetti constatati tramite perizia.

### **Articolo 30     Riduzione o rifiuto**

30.1. L'acquirente può chiedere una riduzione di prezzo o rifiutare il lotto esaminato a seconda dell'entità del minor valore in peso accertato dalla perizia.

30.2. L'acquirente può rifiutare la merce solo se vengono superate le tolleranze previste agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Se l'acquirente non rifiuta la merce, può chiedere una riduzione di prezzo uguale alla percentuale della merce non conforme oltre alle eventuali spese.

30.3. Se il minor valore in peso non supera tali percentuali, l'acquirente ha solamente il diritto di chiedere una riduzione di prezzo.

Tale riduzione riguarda il prezzo contrattuale, maggiorato delle spese di trasporto, doganali e di cernita se ha luogo, che restano a carico del venditore.

L'acquirente potrà disporre della merce alla scadenza del termine di 6 ore lavorative previste all'articolo 29.9, se il venditore non risponde alla telecomunicazione scritta con la quale viene informato del risultato della perizia oppure se non ha richiesto una contro-perizia. Il silenzio del venditore significherà quindi l'accettazione pura e semplice delle conclusioni dell'esperto.

30.4. Se il minor valore in peso supera tali percentuali l'acquirente può rifiutare la merce. Tuttavia l'acquirente non può rifiutare un lotto o un carico di cui solo una parte è di qualità inferiore, qualunque sia l'importanza del minor valore della parte contestata, se tale minor valore ripartito per la totalità del lotto o del carico non supera nell'insieme le percentuali dell'articolo 30.2.

Nelle 6 ore lavorative successive alla ricezione del rapporto di perizia, trasmesso per telecomunicazione scritta, il venditore dovrà far sapere per telecomunicazione scritta se accetta il rifiuto oppure se lo respinge e chiede una contro-perizia.

Se il venditore non reagisce al rapporto di perizia o se ne rifiuta le conclusioni senza chiedere una contro-perizia, l'acquirente può, dopo la scadenza del termine di 6 ore lavorative successive all'ora presunta di ricezione del rapporto di perizia da parte del venditore:

- a) sia confermare al venditore il suo rifiuto avvisandolo che la merce rimane a sua disposizione, precisandogli per quanto tempo;

- b) sia farla vendere da persone ufficialmente autorizzate o da mediatore giurato dopo aver informato il venditore della vendita ordinata per suo conto, in particolare quando la perizia rilevi la necessità di utilizzo immediato della merce (malattie in evoluzione, gelate, ecc.) o quando scade il termine di messa a disposizione.

In ogni caso l'acquirente deve prendere ogni precauzione atta a salvaguardare la merce per quanto necessario, a spese del venditore.

**30.5.** Se l'esito della perizia è favorevole al venditore e l'acquirente rifiuta di accettarne le conclusioni, il venditore può:

- a) sia informare l'acquirente che la merce resta a sua disposizione;
- b) sia farla vendere secondo le modalità sopra esposte, dopo aver informato l'acquirente della vendita per suo conto.

**30.6.** Se dopo la perizia il venditore fornisce eventuali istruzioni riguardanti la rispedizione delle merci rifiutate, l'acquirente è tenuto ad eseguirle, eventualmente dietro rimborso. In ogni caso tutte le spese sostenute sono a carico del venditore.

**30.7.** Se l'acquirente chiede la sostituzione della merce rifiutata o se vuole ottenere danni e interessi, deve dichiararlo al momento in cui notifica il suo rifiuto, pena la perdita dei propri diritti.

I danni e interessi saranno conteggiati in base alle disposizioni dell'articolo 25.2. Il loro importo non può superare il valore contrattuale di ciascuna spedizione. L'acquirente deve precisare, al massimo entro 15 giorni, l'importo dei danni e interessi reclamati. Se le parti non raggiungono un accordo, l'attribuzione di danni e interessi può aver luogo soltanto a mezzo arbitrato.

## **CAPITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo 31 Clausola compromissoria e Ricorso alle vie giudiziarie**

**31.1.** Ogni controversia derivante da contratti stipulati facendo riferimento alle presenti Norme ed Usi RUCIP nonché ad ogni clausola aggiuntiva a tali contratti, sarà risolta definitivamente e in ultima istanza mediante arbitrato in base alle condizioni stabilite dal Regolamento di Arbitrato del Comitato Europeo, qui allegato. Fintanto che tale disposizione non è contraria all'ordine pubblico di uno dei paesi dei contraenti, alle parti è interdetto il ricorso alle vie giudiziarie ordinarie.

Di conseguenza, le parti rinunciano espressamente all'appello avanti la giustizia ordinaria.

**31.2.** La parte citata in giudizio ordinario può dichiarare l'incompetenza di giurisdizione a vantaggio della commissione di arbitrato RUCIP da essa designata secondo il regolamento di arbitrato, senza pregiudizio per la decisione ulteriore del delegato europeo o del delegato nazionale. Successivamente alla dichiarazione definitiva di incompetenza della giustizia ordinaria, il termine di presentazione della domanda di arbitrato menzionato al capitolo II del Regolamento di arbitrato terrà conto del periodo trascorso tra il suo inizio e la data in cui è stata adita la giustizia ordinaria; sarà sospeso per la durata dell'istanza giudiziaria e ricomincerà a partire dalla data in cui la decisione di incompetenza è diventata definitiva.

**31.3.** La domanda di arbitrato verrà trattata secondo la procedura descritta nel Capitolo II del Regolamento di arbitrato. Il deposito cauzionale dell'articolo 4.4 del Capitolo II sarà a carico della parte che per prima ha fatto ricorso alle vie giudiziarie, pena la perdita dei propri diritti, qualunque sia la parte che ha presentato domanda di arbitrato RUCIP.

**31.4.** Per quanto questa disposizione non sia contraria all'ordine pubblico nella legislazione di uno dei paesi dei contraenti che fanno riferimento alle presenti Norme ed Usi, è vietato alle parti il ricorso alle vie giudiziarie ordinarie.

**31.5.** Tuttavia, in deroga a tale disposizione, le azioni per il pagamento in virtù della procedura cambiaria (tratte accettate e protestate) e le azioni relative a mancati pagamenti, a qualsiasi metodo di pagamento si riferiscano, possono essere intraprese davanti alla giustizia ordinaria.

#### **Articolo 32 Lingua decisiva**

In caso di contestazione circa l'interpretazione del testo, farà fede soltanto quello redatto in lingua francese.

## **SECONDA PARTE**

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLAMENTO PER LA PERIZIA<br/>DELLE PATATE<br/>RUCIP 2012</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>SOMMARIO</b> |
|-----------------|

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO I</b><br>Art. 1-2     | <b>: RICHIESTA DI PERIZIA</b>                  |
| <b>CAPITOLO II</b><br>Art. 3-4    | <b>: ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA</b>          |
| <b>CAPITOLO III</b><br>Art. 5-6   | <b>: ESECUZIONE DELLA PERIZIA</b>              |
| <b>CAPITOLO IV</b><br>Art. 7-9    | <b>: CONCLUSIONE E RISULTATO DELLA PERIZIA</b> |
| <b>CAPITOLO V</b><br>Art. 10      | <b>: CONTRO-PERIZIA</b>                        |
| <b>CAPITOLO VI</b><br>Art. 11     | <b>: SPESE DI PERIZIA</b>                      |
| <b>CAPITOLO VII</b><br>Art. 12-14 | <b>: DISPOSIZIONI GENERALI</b>                 |

Il presente Regolamento per la Perizia completa l'art. 29 della Prima Parte, relativa alle Regole ed Usi, al quale espressamente si riferisce.

Quanto stabilito dal presente regolamento si applica parimenti alla perizia ed alla controperizia.

## **CAPITOLO I**

### **RICHIESTA DI PERIZIA**

#### **Articolo 1**

La richiesta di perizia deve essere effettuata al più tardi entro 6 ore lavorative per telecomunicazione scritta all'Ufficio nazionale di Perizia del paese nel quale si trova la merce contestata.

Se il paese nel quale la perizia deve avere luogo non è membro del Comitato europeo, la richiesta di perizia deve essere rivolta al Delegato europeo. Quest'ultimo designa l'Ufficio nazionale competente per la nomina del perito.

#### **Articolo 2**

2.1. Tranne in caso di impossibilità assoluta, solo gli esperti indicati nelle liste compilate dal Comitato europeo e/o dal Delegato europeo e dai Comitati nazionali e/o organizzazioni loro associate possono procedere alla perizia. I periti incaricati di operare a livello nazionale sono nominati dai Comitati nazionali e/o organizzazioni loro associate. I periti incaricati di operare a livello internazionale sono nominati dal Comitato europeo e/o dal Delegato europeo su proposta dei comitati nazionali e/o organizzazioni loro associate. Essi sono di pieno diritto (anche, N.d.T.) periti nazionali.

2.2. I periti indicati nelle liste presenti all'articolo 2.1. devono:

- esercitare od aver esercitato una funzione commerciale o tecnica nel settore delle patate,
- ed aver seguito una formazione per diventare perito RUCIP.

I Periti devono agire in totale indipendenza. Essi sono tenuti al segreto professionale.

## **CAPITOLO II**

### **ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA**

#### **Articolo 3**

L'Ufficio di perizia adito ha diritto di rifiutare la richiesta di perizia se viene a conoscenza del fatto che il contratto non fa riferimento al RUCIP.

#### **Articolo 4**

4.1. L'Ufficio di perizia nominerà immediatamente un perito riconosciuto e gli fornirà per telecomunicazione scritta le indicazioni necessarie all'esecuzione della perizia.

4.2. D'accordo con il perito, l'Ufficio di perizia stabilirà il giorno e l'ora della perizia affinché sia possibile alle parti intervenire o farsi rappresentare.

L'Ufficio di perizia comunicherà alle parti per telecomunicazione scritta il nome del perito designato, il luogo, la data e l'ora della perizia.

4.3. Ciascuna delle parti ha la facoltà di ricusare il perito inviando senza indugio per telecomunicazione scritta una domanda motivata di ricazione al Delegato Nazionale.

4.4. Se il Delegato nazionale ritiene fondata la domanda di ricazione designa immediatamente un altro perito.

4.5. Le disposizioni relative alla ricazione dei periti sono le stesse applicabili alla ricazione degli arbitri (articolo 3 del Regolamento di arbitrato).

### **CAPITOLO III**

#### **ESECUZIONE DELLA PERIZIA**

##### **Articolo 5**

5.1. Il perito deve reperire presso le parti, attraverso i documenti in loro possesso, tutte le informazioni utili per procedere alla perizia e per redigere il rapporto di perizia secondo il modello presente all'Allegato 3.

5.2. La perizia si riferisce solo ai difetti che formano oggetto della contestazione, tranne nel caso di perizia effettuata alla partenza, la quale verte su tutti i difetti che si possono riscontrare.

5.3. Le parti sono tenute a fare tutto il possibile per fornire al perito i mezzi (personale, materiale, illuminazione,...) che gli permettano di adempiere al suo compito senza difficoltà. Se il perito lo ritiene opportuno può prendere le necessarie disposizioni a spese della parte in difetto.

5.4. Se il perito si trova in presenza di circostanze che rendono impossibile un'adeguata perizia della merce deve avvisarne per telefono l'Ufficio che l'ha nominato e chiedere nuove istruzioni. Quest'ultimo può eventualmente decidere di rinunciare all'esecuzione della perizia o di rinviarla. In tal caso, deve avvisarne il Delegato Nazionale ed informare le parti, esponendo i motivi della propria decisione.

Il perito dovrà redigere un verbale da cui risultino le motivazioni e le lacune per le quali non è stato possibile procedere alla perizia.

##### **Articolo 6**

6.1. Per ogni lotto contestato il perito preleverà dei campioni in cinque punti diversi, i quali devono costituire nell'insieme almeno l'1% del lotto in questione. I campioni prelevati vengono mescolati. Un campione di almeno un quinto di tale peso sarà esaminato approfonditamente dal perito allo scopo di mettere in evidenza tutti i difetti denunciati.

Se lo giudica necessario il perito può far eseguire tutte le analisi utili all'esecuzione del proprio compito.

Le tolleranze previste agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Norme ed Usi non possono essere dedotte dalla percentuale di difetti constatati con la perizia.

6.2. Il minor valore è rappresentato dalla percentuale in peso di tuberi non conformi che hanno dovuto essere eliminati per rendere la merce conforme al contratto. Se un tubero presenta vari difetti, verrà preso in considerazione solo per il difetto più importante o più grave.

6.3. L'intervento delle parti nella perizia è vietato. Il perito non deve tenere conto delle opinioni né delle volontà delle parti in merito ai procedimenti o ai mezzi utili per determinare il minor valore.

## **CAPITOLO VI**

### **CONCLUSIONE E RISULTATO DELLA PERIZIA**

#### **Articolo 7**

Il perito deve utilizzare per il suo rapporto il modulo ufficiale del Comitato europeo, riportato nell'Allegato n° 3, e redigerlo in quattro esemplari. Ne invierà uno a ciascuna delle parti e uno all'Ufficio di perizia che lo ha nominato.

#### **Articolo 8**

Se si deve effettuare una cernita della merce, il perito deve specificare le spese che ne derivano tenendo conto delle condizioni locali.

#### **Articolo 9**

A meno che entrambe le parti non abbiano assistito alla perizia il perito comunicherà immediatamente l'esito per telecomunicazione scritta alla parte assente specificando dettagliatamente, per ciascun difetto accertato, il minor valore e, all'occorrenza, l'importo delle spese accessorie per la cernita, la manutenzione, ecc.

## **CAPITOLO V**

### **CONTRO-PERIZIA**

#### **Articolo 10**

10.1. Ciascuna delle parti può, nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 29.9 di Norme ed Usi, chiedere una contro-perizia al Delegato nazionale, che nominerà immediatamente un altro perito e ne avviserà le parti.

10.2. Se si tratta di una perizia intereuropea, il Delegato dovrà nominarne uno della nazionalità eventualmente richiesta dalla parte appellante.

10.3. L'Ufficio di perizia organizzerà la contro-perizia e se necessario la riunione dei due periti. Se essi sono di parere discordi, l'Ufficio di perizia deve designare un terzo perito. Se una delle parti lo richiede il perito designato dovrà essere di nazionalità differente da quella delle parti. Il terzo perito redigerà un rapporto definitivo.

## **CAPITOLO VI**

### **SPESE DI PERIZIA**

#### **Articolo 11**

Le spese della perizia o della contro-perizia devono essere anticipate dal richiedente in base alle tariffe nazionali stabilite dal Comitato Europeo e/o dal Delegato europeo.

Le spese per la terza perizia dovranno essere anticipate dal richiedente della contro-perizia.

## **CAPITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 12**

E' vietato al perito acquistare o vendere per proprio conto, o per conto terzi, la merce da lui stesso periziata.

La mancata osservanza del presente regolamento da parte del perito sarà sanzionata dal Comitato europeo.

#### **Articolo 13**

I reclami sulle perizie e quelli riguardanti il comportamento dei periti devono essere indirizzati:

al Delegato nazionale quando si tratta di perizie tra ditte o cittadini di uno stesso paese,  
al Delegato europeo quando si tratta di perizie intereuropee.

In tutti i casi il reclamo deve essere motivato.

#### **Articolo 14**

In caso di contestazione circa l'interpretazione del testo farà fede soltanto quello redatto in lingua francese.

## **TERZA PARTE**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <h3><b>REGOLAMENTO DI ARBITRATO<br/>RUCIP 2012</b></h3> |
|---------------------------------------------------------|

## SOMMARIO

### **CAPITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI - AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 1**

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| da 1.1 a 1.2  | Commissione di arbitrato RUCIP - Istanze arbitrali nazionali |
| da 1.3 a 1.5  | Competenza delle Istanze arbitrali                           |
| da 1.6 a 1.8  | I Delegati nazionali                                         |
| da 1.9 a 1.14 | Segreteria di arbitrato - Elenco degli Arbitri riconosciuti  |

#### **Art. 2**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 2.1 | Lingua di procedura |
| 2.2 | Termini             |
| 2.3 | Spese ed onorari    |
| 2.4 | Corrispondenza      |

#### **Art. 3**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| da 3.1 a 3.2 | Gli Arbitri                         |
| da 3.3 a 3.5 | Scelta degli Arbitri                |
| da 3.6 a 3.9 | Ricusazione di un Arbitro           |
| 3.10         | Rifiuto o impedimento di un Arbitro |

### **CAPITOLO II : COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI PRIMO GRADO**

#### **Art. 4**

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| da 4.1 a 4.2 | Richiesta di arbitrato                                                                    |
| da 4.3 a 4.4 | Deposito cauzionale                                                                       |
| da 4.5 a 4.7 | Costituzione della Commissione di arbitrato - Designazione del Presidente - Arbitro unico |
| da 4.8 a 4.9 | Accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri                                         |

#### **Art. 5**

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 5.1            | La richiesta                                              |
| da 5.2 a 5.4   | Memoria di difesa e Domanda riconvenzionale o in garanzia |
| da 5.5 a 5.9   | Citazione - Comparizione in giudizio                      |
| 5.10           | Testimonianze                                             |
| 5.11           | Conciliazione                                             |
| 5.12           | Deliberazione                                             |
| da 5.13 a 5.16 | Sentenza                                                  |
| 5.17           | Notifica                                                  |

### **CAPITOLO III : COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI SECONDO GRADO**

#### **Art. 6**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| da 6.1 a 6.5 | Istanze e termini per l'arbitrato di Secondo Grado |
|--------------|----------------------------------------------------|

#### **Art. 7**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| da 7.1 a 7.2 | Deposito cauzionale   |
| 7.3          | Notifica al convenuto |

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 7.4            | Comunicazione dei documenti                                  |
| da 7.5 a 7.8   | Costituzione della Commissione - Designazione del Presidente |
| da 7.9 a 7.10  | Luogo dell'arbitrato                                         |
| 7.11           | Trasmissione della pratica                                   |
| da 7.12 a 7.13 | Svolgimento della procedura                                  |

#### **CAPITOLO IV : LA SENTENZA**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Art. 8</b> | Sentenza definitiva     |
| <b>Art. 9</b> | Deposito della sentenza |

#### **CAPITOLO V : DISPOSIZIONI VARIE**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 10</b> | Appello in garanzia                                               |
| <b>Art. 11</b> | Arbitrato tra cittadini di paesi non aderenti al Comitato Europeo |
| <b>Art. 12</b> | Compromesso - Rifiuto di arbitrato                                |
| <b>Art. 13</b> | Rifiuto di esecuzione di una sentenza arbitrale                   |
| <b>Art. 14</b> | Clausola di esclusione della responsabilità                       |
| <b>Art. 15</b> | Procedura interna                                                 |
| <b>Art. 16</b> | Lingua decisiva                                                   |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO I</b><br/><b>Disposizioni generali - Amministrazione</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Articolo 1.**

***Commissione di Arbitrato RUCIP - Istanze Arbitrali Nazionali***

1.1. Le Commissioni arbitrali previste nel presente Regolamento sono le Commissioni di arbitrato RUCIP di Primo e di Secondo Grado, le quali vengono composte e procedono in base al presente Regolamento.

1.2. Se i contraenti si accordano espressamente per un'altra Commissione arbitrale nazionale, quest'ultima dovrà procedere in base al presente Regolamento osservando le disposizioni del RUCIP.  
Di seguito, tale Istanza sarà denominata: "Commissione di arbitrato RUCIP".

***Competenza delle Istanze arbitrali***

1.3. La commissione di arbitrato competente in Primo Grado è quella del paese del convenuto, ed in Secondo Grado quella di un terzo paese, tranne in caso di controversia tra contraenti aventi sede nello stesso paese e/o tranne accordo contrario tra le parti.

1.4. In caso di assenza di Commissione arbitrale nel paese del convenuto, il Delegato nazionale o europeo designa l'Istanza arbitrale competente.

1.5. Le Commissioni di arbitrato RUCIP sono giudici della propria competenza sulle istanze a loro sottoposte. Hanno i più ampi poteri per la ricerca degli elementi di valutazione. Non sono obbligate a seguire la procedura, i termini e le forme stabiliti per i Tribunali o per le Corti di giustizia ordinaria, possono, su richiesta delle parti, pronunciarsi quali conciliatori. Emettono le proprie sentenze in conformità al RUCIP.

***IDelegati nazionali***

1.6. Il Delegato nazionale RUCIP ed il suo sostituto vengono nominati dal Comitato nazionale e/o organizzazioni ad esso associate. Essi devono soddisfare le condizioni richieste all'articolo 3.1 del Capitolo I. La loro nomina deve essere approvata legalmente dal Comitato europeo e/o Delegato europeo.

1.7. Il Delegato nazionale dirige la Segreteria nazionale di arbitrato.

1.8. In caso di impedimento il Delegato nazionale supplente è incaricato di svolgere le sue funzioni. In questo caso i suoi poteri sono limitati alle procedure per le quali è stato designato.

***Segreteria di arbitrato- Elenco degli Arbitri riconosciuti***

1.9. Ogni Comitato nazionale e/o organizzazioni ad esso associate istituisce una Segreteria nazionale di arbitrato RUCIP. (Lista dei comitati nazionali e/o organizzazioni ad essi associate pubblicata dal Comitato europeo)

1.10. Il Comitato nazionale e/o organizzazioni ad esso associate redige un elenco degli Arbitri RUCIP. Tale elenco deve includere almeno sei Arbitri.

1.11. L'indirizzo della Segreteria nazionale di arbitrato RUCIP e l'elenco degli Arbitri vengono comunicati al Comitato europeo e/o Delegato europeo che procede alla loro approvazione e redige l'elenco generale degli Arbitri riconosciuti, inviandolo a tutti i Comitati nazionali e/o organizzazioni ad essi associate incaricati di diffonderlo.

1.12. La Segreteria ha il compito di fare tutto ciò che è necessario ad uno svolgimento efficiente degli arbitrati, di assicurare il lavoro materiale delle Commissioni di cui ha la responsabilità e la loro amministrazione finanziaria.

E' necessario che il suo funzionamento sia assicurato durante tutto l'anno.

1.13. La composizione della Segreteria può essere modificata dal Comitato nazionale e/o organizzazioni ad esso associate che l'ha istituita, il quale deve poi comunicare la nuova composizione alla Segreteria generale del Comitato europeo e/o Delegato europeo. Questa disposizione si applica anche agli elenchi degli Arbitri.

I membri delle Segreterie sono tenuti al segreto professionale.

1.14. Il Comitato europeo istituisce una Segreteria europea RUCIP per le Commissioni di arbitrato di Secondo Grado.

## **Articolo 2.**

### ***Lingua di procedura***

2.1. La lingua di procedura viene proposta dal richiedente. In caso di disaccordo tra le parti, o tra le parti e la Commissione arbitrale, il Presidente di tale Commissione decide la lingua da usare considerando le circostanze particolari di ciascun caso e l'interesse delle parti. La lingua deve essere in questo caso di preferenza il francese, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo o l'italiano.

La notifica della scelta della lingua di procedura costituirà il punto di inizio di tutti i successivi termini di procedura.

### ***Termini***

2.2. I termini indicati nel presente Regolamento saranno prorogati di un giorno se scadono la domenica o un giorno festivo legale, sia nel paese dove si svolge la procedura sia in quello della parte interessata. Sono ritenuti come giorni di festa legale soltanto quelli riconosciuti in tutto il paese in causa.

### ***Spese ed Onorari***

2.3. Le spese ed onorari di arbitrato sono fissati dalla Commissione che emette la sentenza in base alle tariffe stabilite dal Comitato europeo e/o dal Delegato europeo. Spese ed onorari non possono formare oggetto di appello.

### ***Corrispondenza***

2.4. Tutta la corrispondenza relativa alla procedura tra la Segreteria di arbitrato e le parti deve essere inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tutte le volte che ciò sia possibile.

Se le parti si fanno rappresentare, la corrispondenza sarà inviata agli avvocati o ai mandatari muniti di regolare procura.

### **Articolo 3.**

#### ***Gli Arbitri***

3.1. Gli Arbitri che figurano negli elenchi previsti dall'articolo 1.10 del Capitolo I devono svolgere, o avere svolto, una funzione commerciale nel settore delle patate.

3.2. Gli Arbitri non sono rappresentanti delle parti e devono agire in modo totalmente indipendente. Essi sono obbligati al segreto professionale.

A partire dall'accettazione della propria nomina gli arbitri non possono più avere alcun contatto con le parti o con i loro rappresentanti in merito alla controversia per la quale sono stati designati.

#### ***Scelta degli Arbitri***

3.3. Successivamente all'incasso del deposito cauzionale, la Segreteria informa immediatamente il convenuto della richiesta di arbitrato informandolo del contenuto della richiesta avanzata contro di lui ed inviandogli anche l'elenco degli Arbitri riconosciuti, affinché possa designarne uno.

3.4. Qualora entro i quindici giorni dal ricevimento di tale elenco il convenuto non abbia comunicato alla Segreteria il nome dell'Arbitro da lui scelto, l'Arbitro viene nominato d'ufficio dal Delegato nazionale.

3.5. In caso di pluralità di richiedenti o di convenuti o di appello in garanzia, la segreteria chiede al gruppo dei richiedenti o al gruppo dei convenuti o alle parti chiamate in garanzia di scegliere un arbitro comune sulla lista; in mancanza di designazione comune entro 15 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'ultimo dei notificati l'arbitro verrà designato dal delegato nazionale.

#### ***Ricusazione di un Arbitro***

3.6. Un arbitro può essere ricusato:

- a) se è parte egli stesso o se è partecipante o condebitore di una delle parti o se una delle parti ha proceduto a ricorso contro di lui;
- b) se ha avuto relazioni extraprofessionali con uno dei dirigenti o degli azionari di una delle parti ;
- c) se egli è, direttamente o indirettamente, in relazione di parentela con una delle parti o con l'intermediario;
- d) se è, in linea collaterale, parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado di una delle parti, anche se il matrimonio con il quale tale affinità si è stabilita non è più in essere;
- e) se possiede partecipazioni dirette o indirette al capitale di una delle parti,
- f) negli affari per i quali è stato mandatario o dei quali è stato consulente;
- g) negli affari per i quali è, o è stato, rappresentante di diritto di una delle parti;
- h) negli affari per i quali ha testimoniato o si è pronunciato come perito;
- i) negli affari per i quali ha avuto mansioni di mediatore, di banditore, o nei quali ha proceduto a perizie;
- j) negli affari per i quali ha stabilito un'attestazione di prezzo.

3.7. La parte che desidera ricusare un Arbitro deve farlo per iscritto, entro il termine di 15 giorni dopo essere stata informata del nome di tale Arbitro, motivando la richiesta di ricusazione.

3.8. Se una parte dà prova del fatto che ignorava di avere delle ragioni per ricusare un Arbitro, può ricusarlo validamente entro un termine di 15 giorni dopo aver ricevuto informazioni che possano giustificare la ricusazione. Nessuna ricusazione può essere chiesta dopo la riunione della Commissione arbitrale, a condizione che tale disposizione non sia contraria alla legislazione del paese in cui essa risiede.

3.9. La validità della ricusazione viene decisa dal Delegato nazionale, il quale assicura la sostituzione dell'Arbitro ricusato dalla parte che lo aveva scelto, in conformità all'articolo 3.3, 3.4 e 3.5 del Capitolo I, salvo in caso si tratti di un Arbitro da lui nominato. In questo caso, il Presidente del Comitato europeo o il Delegato europeo decidono sulla validità della ricusazione e dispongono, all'occorrenza, per la sostituzione dell'Arbitro ricusato.

### ***Rifiuto o impedimento di un arbitro***

3.10. L'arbitro a conoscenza del fatto che ci sono motivi validi di ricusazione nei propri confronti ai sensi dell'articolo 3.6 del Capitolo I deve rifiutare la nomina ed informare immediatamente il Delegato competente. Lo stesso in caso di impedimento. Il Delegato chiederà alla parte interessata di nominare un altro Arbitro entro un termine di 15 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, in mancanza della quale il Delegato procederà d'ufficio a tale nomina.

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO II</b><br/><b>Commissione di Arbitrato RUCIP - Arbitrato di Primo Grado</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Articolo 4.**

***Richiesta di arbitrato***

4.1. La richiesta di arbitrato deve essere indirizzata alla Segreteria della Commissione arbitrale competente entro 9 mesi, pena la preclusione, a partire :

- dal giorno del reclamo in caso di controversia :

- riguardante l'interpretazione del contratto;

- riguardante la qualità, la quantità, il condizionamento di una merce;

- dal giorno della risoluzione totale o parziale in caso di controversia riguardante la mancata esecuzione di un contratto.

Le azioni di pagamento puro e semplice, ossia quelle il cui ammontare non è contestato conformemente al presente norme ed usi, restano sottoposte ai termini del diritto comune in vigore nel paese del debitore.

4.2. La richiesta di arbitrato deve essere fatta per iscritto, deve menzionare i nomi, le professioni e gli indirizzi delle parti, specificare l'oggetto della controversia, fornire un riassunto dei motivi che hanno provocato la controversia ed indicare con esattezza ciò che reclama il richiedente.

La domanda sospende il termine di cui all'art. 4.1 nei confronti del/dei convenuto/i.

***Deposito cauzionale***

4.3. Il Delegato nazionale o la Commissione arbitrale nazionale fissa la somma che il richiedente deve versare quale cauzione per garantire il pagamento delle spese e degli onorari dell'Istanza di Primo Grado oltre che il termine di versamento. Se lo ritiene necessario, può esigere dal richiedente un ulteriore versamento.

4.4. Se il versamento non viene effettuato nel termine stabilito, la richiesta di arbitrato si considera ritirata, salvo disposizioni dell'articolo 31 di Regole ed Usi.

***Costituzione della Commissione di arbitrato - Designazione del Presidente - Arbitro Unico***

4.5. La controversia verrà risolta da un Arbitro unico nei seguenti casi:

- quando la richiesta di arbitrato verte su una controversia inferiore al controvalore di 10.000 Euro;

- se le parti lo convengono espressamente

Il Delegato nazionale procede quindi da solo alla designazione dell'Arbitro.

4.6. In tutti gli altri casi, il richiedente deve indicare sulla domanda un arbitro scelto dall'elenco degli Arbitri riconosciuti. Se trascura di farlo, o nomina una persona che non figura in tale elenco, la Segreteria adita glielo invia. Viene accordato un termine di 15 giorni a partire dal ricevimento dell'elenco per designare un arbitro. Trascorso tale termine, l'arbitro viene nominato d'ufficio dal Delegato nazionale.

4.7. Il Delegato nazionale sceglie il terzo Arbitro dall'elenco degli Arbitri riconosciuti. Il terzo Arbitro costituisce, insieme agli Arbitri scelti dalle parti, la Commissione di arbitrato. Egli esercita la funzione di Presidente e può prendere tutte le misure necessarie ad assicurare il buon esito e la rapidità del dibattito. A tal riguardo può fornire istruzioni alla Segreteria.

### ***Accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri***

4.8. Gli Arbitri dispongono di un termine di 15 giorni, a partire dalla ricezione dell'avviso di nomina che viene loro inviato dalla Segreteria di arbitrato RUCIP, per comunicare la propria accettazione dell'incarico. In caso di rifiuto, di impedimento o di riconsuazione di un Arbitro designato da una delle parti, essa dispone di un termine di 15 giorni a partire dalla ricezione della richiesta del Delegato per nominare un nuovo Arbitro, al termine dei quali il Delegato provvede d'ufficio alla nomina.

4.9. La Segreteria di arbitrato avvisa le parti della Costituzione della Commissione.

## **Articolo 5**

### ***Formalità per l'istruzione della procedura***

#### ***La Richiesta***

5.1. Dopo la notifica dell'avvenuta formazione della Commissione, il richiedente ha l'obbligo, se non l'ha già fatto nella domanda iniziale e pena la decadenza della sua domanda, di presentare per iscritto entro 30 giorni in 5 esemplari un esposto completo dei motivi della controversia, con relativi documenti d'appoggio inventariati. Una copia delle memorie o dei documenti viene trasmessa alle parti tramite la Segreteria.

#### ***Difesa e Domanda riconvenzionale o in garanzia***

5.2. Entro 60 giorni a partire dal ricevimento dell'esposto del richiedente previsto all'articolo 5.1, il convenuto dovrà presentare la propria memoria di difesa. Tale memoria dovrà contenere, pena l'irricevibilità, ogni domanda riconvenzionale o in garanzia. La Segreteria stabilisce il numero di copie in cui deve essere redatta.

5.3. In caso di decadenza della domanda iniziale, il convenuto dispone di un termine di 60 giorni, a partire dalla notifica che gli verrà fatta, per formulare ogni domanda derivante dallo stesso contratto.

5.4. In caso di domanda riconvenzionale o in garanzia, il richiedente iniziale deve rispondere entro 30 giorni dalla notifica che gli verrà fatta. Salvo autorizzazione del Presidente della Commissione, nessuna difesa né documento sarà più accettata (dopo questo termine, N.d.T.)

#### ***Citazione - Comparizione***

5.5. La Segreteria comunica alle parti il luogo, la data e l'ora della riunione della Commissione di Arbitrato.

5.6. L'istruttoria all'udienza si fa verbalmente.

5.7. Le parti devono, se possibile, comparire di persona. Possono tuttavia farsi rappresentare o assistere da avvocati o mandatari provvisti di regolare procura.

5.8. Se una delle parti non è presente o rappresentata, la Commissione di arbitrato potrà cionondimeno procedere all'istruttoria ed emettere la sentenza.

5.9. Se le parti non sono presenti la Commissione di arbitrato potrà rinviare l'udienza oppure emettere la sentenza basandosi sui promemoria inviati dalle parti ed avvalendosi degli elementi di cui dispone.

### ***Testimonianze***

5.10. Dovrà essere redatto il processo verbale della deposizione di un testimone, il quale dovrà apporvi la propria firma. Il Presidente della Commissione può, nei paesi in cui gli Arbitri ne hanno il potere, far prestare giuramento al testimone.

### ***Conciliazione***

5.11. La Commissione deve cercare di conciliare le parti. Qualora dovesse verificarsi un accordo, ne viene redatto processo verbale sulla base del sistema in uso nel paese in cui è redatto. Questo verrà omologato da una sentenza.

### ***Deliberazione***

5.12. La Commissione di arbitrato delibera in assenza delle parti, dei loro avvocati o dei loro mandatari. Può farsi assistere da consiglieri giuridici e da interpreti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti.

### ***Sentenza***

5.13. La sentenza deve contenere:

- a) nome, professione e domicilio delle parti;
- b) nome, professione e domicilio degli Arbitri, con aggiunta della loro accettazione di nomina;
- c) la dichiarazione che gli Arbitri sono stati nominati in conformità al Regolamento d'arbitrato allegato alle Norme ed Usi del Commercio Intereuropeo delle Patate (RUCIP);
- d) il luogo e la data in cui la sentenza è stata emessa.

Salvo il caso di omologazione di una conciliazione deve riportare anche :

- e) l'esposto sommario della domanda del richiedente e della difesa del convenuto. Se il convenuto non si è pronunciato, si farà menzione del modo in cui è stato avvertito della domanda di arbitrato e del fatto che ha avuto tutta la possibilità di difendersi;
- f) l'indicazione dei motivi;
- g) la sentenza relativa alla controversia e la condanna alle spese;

5.14. La sentenza viene redatta nella lingua del paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo accompagnata, se è il caso, dalla traduzione nella lingua scelta in conformità all'articolo 2.1 del Capitolo I. Una copia della sentenza deve essere inviata al Delegato europeo accompagnata, se è il caso, dalla relativa traduzione.

5.15. La sentenza viene pronunciata e notificata entro un termine di 9 mesi, a partire dal giorno di ricezione della cauzione da parte della Segreteria. Tuttavia tale termine può essere prorogato, a richiesta del Presidente della Commissione, dal Delegato nazionale al Primo Grado.

In caso di ricorso a mediazione, il termine di procedura arbitrale viene sospeso.

5.16. La sentenza deve essere redatta in conformità alla legislazione del paese in cui è stata emessa. Tale sentenza sarà redatta in forma di "progetto di sentenza" nei paesi in cui questa pratica è ammessa.

### ***Notifica***

5.17. La sentenza viene notificata alle parti o agli avvocati o ai mandatarî abilitati per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO III</b><br/><b>Commissione di Arbitrato RUCIP - Arbitrato di Secondo Grado</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Articolo 6.**

***Istanze e Termini per l'Arbitrato di Secondo Grado***

6.1. La richiesta di esame di Secondo Grado deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telecomunicazione scritta al Delegato europeo al fine di essere presentata ad una Commissione di arbitrato di Secondo Grado entro un termine di 30 giorni a partire dalla ricezione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della sentenza di Primo Grado, pena la preclusione.

6.2. La richiesta deve essere motivata e contenere l'indicazione della sentenza contro la quale si intraprende la procedura di Secondo Grado (il luogo e la data in cui è stata emessa e la data di ricezione della notifica).

La richiesta deve anche indicare la nazionalità desiderata di uno degli Arbitri, se le parti sono di nazionalità differente.

6.3. Il Delegato europeo informa immediatamente l'altra parte e la Segreteria della Commissione d'arbitrato di Primo Grado della richiesta di procedura di Secondo Grado.

6.4. Il convenuto dispone di un termine di 30 giorni dalla ricezione di tale avviso per reiterare una domanda già presentata al Primo Grado.

6.5. L'aumento di una domanda, o di una domanda riconvenzionale, non è accettabile.

**Articolo 7**

***Deposito cauzionale***

7.1. Il Delegato europeo stabilisce la somma che il richiedente deve versare come cauzione per assicurare il pagamento delle spese ed onorari della Commissione arbitrale. Se lo ritiene necessario, può esigere dal richiedente un versamento supplementare.

7.2. Se il versamento non è stato effettuato nel termine stabilito dal Delegato, la richiesta viene considerata ritirata ed il Delegato europeo ne avvisa immediatamente le parti e la Segreteria della Commissione d'arbitrato di Primo Grado.

***Notifica al convenuto***

7.3. Non appena ricevuto il deposito cauzionale, il Delegato europeo informa il convenuto del contenuto della richiesta presentata contro la sentenza di Primo Grado chiedendogli di indicare la nazionalità di uno degli Arbitri se le parti sono di nazionalità differente.

***Comunicazione dei documenti***

7.4. Il Delegato nazionale del Primo Grado è tenuto ad inviare la pratica completa dell'arbitrato che forma l'oggetto del Secondo Grado al Delegato europeo, a prima richiesta.

### ***Costituzione della Commissione- Nomina del Presidente***

7.5. Il numero degli Arbitri che formano la Commissione di arbitrato RUCIP di Secondo Grado non può essere inferiore a 3 e può essere di 5 qualora una delle parti lo richieda entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della pratica, e se la questione verte su una controversia superiore al controvalore di 500.000 euro. Tale parte sosterrà le spese supplementari.

7.6. Il Presidente e gli Arbitri della Commissione di Secondo Grado sono nominati dal Delegato europeo nell'elenco degli Arbitri riconosciuti. Non possono essere nominati gli Arbitri che erano stati già scelti per la stessa controversia al Primo Grado.

7.7. Ciascuna parte ha il diritto di indicare la nazionalità di uno degli Arbitri. Il Presidente della Commissione deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non si accordino diversamente. Tuttavia, se le parti hanno sede nello stesso paese, l'insieme del tribunale arbitrale può essere composto da cittadini di tale paese.

7.8. Gli Arbitri vengono informati della loro nomina dal Delegato europeo.

### ***Luogo dell'arbitrato***

7.9. Il luogo dell'arbitrato viene stabilito dal Delegato europeo in un paese differente da quello delle parti, salvo diverso accordo tra le parti entro 15 giorni dalla notifica del luogo. Se le parti lo richiedono, il Delegato europeo può scegliere il paese di una di loro. Se le parti hanno il domicilio nello stesso paese, l'arbitrato può svolgersi in tale paese a meno che una delle parti rifiuti.

7.10. Il Delegato europeo informa la Segreteria del paese designato che è incaricato della organizzazione materiale dell'udienza e deve restare a disposizione del Delegato europeo per l'esecuzione della procedura.

### ***Trasmissione della pratica***

7.11. Stabiliti la composizione della Commissione ed il luogo dell'arbitrato in conformità agli articoli summenzionati, il Delegato europeo trasmette la pratica alla Segreteria nazionale del paese designato.

### ***Svolgimento della procedura***

7.12. Salvo quanto stabilito nell'articolo 6.4, la procedura prosegue fino alla sentenza, in base agli articoli 4 e 5 del Capitolo II, applicabili per analogia.

7.13. La sentenza viene emessa e notificata entro un termine di 6 mesi, a partire dal giorno della ricezione della cauzione da parte della Segreteria. Tuttavia tale termine può essere prolungato dal Delegato europeo su richiesta del Presidente della Commissione di Secondo Grado.

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO IV</b><br><b>La Sentenza</b> |
|------------------------------------------|

**Articolo 8      *Sentenza definitiva***

In mancanza di richiesta di esame di Secondo Grado secondo le disposizioni del Capitolo III, la sentenza della Commissione di arbitrato al Primo Grado diventa sentenza definitiva

**Articolo 9      *Deposito della sentenza***

Il deposito della sentenza presso la giurisdizione o le autorità competenti, se ciò è prescritto dalla legislazione del paese sul territorio del quale ha luogo l'arbitrato, sarà fatto nei termini e nelle forme previste da tale legislazione.

Nella misura in cui tale legislazione lo permette, la notifica ed il deposito della sentenza devono essere assicurate dalla Segreteria.

## **CAPITOLO V**

### **Disposizioni Varie**

#### ***Articolo 10. Appello in garanzia***

Una parte che sostiene di avere un'azione in garanzia contro un terzo può chiamarlo in causa.

Il garante può a sua volta chiamare in causa un altro garante e così via. Se il garante (o i garanti) è (sono) legato (legati) da una clausola compromissoria o accetta(no) di prendere parte alla controversia, la Commissione di arbitrato può decidere congiuntamente sulla domanda originaria e la richiesta in garanzia nella medesima sentenza.

#### ***Articolo 11. Arbitrato tra cittadini di paesi non aderenti al Comitato europeo***

Se una delle parti che ha stipulato un contratto facente riferimento al RUCIP ha la propria sede in un paese in cui non vi è Comitato nazionale, la richiesta di arbitrato dovrà obbligatoriamente essere inviata al Delegato nazionale della parte nel cui paese esiste un Comitato nazionale.

Se le due parti hanno la sede sociale in un paese in cui non esiste Comitato nazionale, la richiesta di arbitrato dovrà essere inviata al Delegato europeo, il quale designerà il Delegato nazionale competente per organizzare tale arbitrato.

#### ***Articolo 12. Compromesso - Rifiuto di arbitrato***

Se l'arbitrato di Primo o di Secondo Grado deve aver luogo in un paese la cui legislazione esige un atto di compromesso, la Segreteria arbitrale deve, non appena ricevuta la richiesta di arbitrato, far firmare tale atto alle parti.

Se il convenuto rifiuta di firmarlo e se le parti si sono attenute alle Norme ed Usi presenti e al Regolamento di arbitrato, l'articolo 13 del Capitolo V può essere applicato per analogia. Si considera come se il convenuto abbia rifiutato qualora non abbia firmato entro il termine stabilito dal Presidente dell'Istanza Arbitrale nazionale, dal Delegato nazionale o dal Delegato europeo.

#### ***Articolo 13. Rifiuto di esecuzione di una sentenza arbitrale***

Se la parte soccombente dell'arbitrato rifiuta di eseguire la sentenza, l'altra ha il diritto di chiedere al Comitato europeo di far pubblicare il nominativo della parte perdente, riportando gli elementi principali della sentenza, su giornali, bollettini o altri organi delle organizzazioni competenti per la designazione dei Comitati nazionali, oltre che presso organismi quali le assicurazioni di credito. Il Comitato europeo informerà la parte in causa della richiesta dell'altra parte a mezzo lettera raccomandata accordandole un termine di 20 giorni per eseguire la sentenza. Trascorso tale termine, il Comitato europeo procederà a tale pubblicazione. La parte che, nonostante tale termine supplementare, non avrà eseguito sentenza si preclude formalmente qualsiasi ricorso contro o in merito a tale pubblicazione.

I costi di pubblicazione della sentenza sono a carico della parte soccombente e a spese anticipate del richiedente.

#### ***Articolo 14. Clausola di esclusione della responsabilità***

La responsabilità degli arbitri, dei membri dell'organizzazione e delle Segreterie, sia regionali, nazionali o europei, in ragione dell'attività che svolgono nella procedura è completamente esclusa, nella misura in cui tale esclusione è ammessa dalla legge.

***Articolo 15. Procedura interna***

Il Delegato nazionale del paese in cui ha luogo l'arbitrato di Secondo Grado invia una copia della sentenza alla Segreteria della Prima Istanza. Quest'ultima è tenuta ad inviarne copia agli arbitri del Primo Grado.

***Articolo 16. Lingua decisiva***

In caso di contestazione circa l'interpretazione del testo, fa fede soltanto quello redatto in lingua francese.

|                  |
|------------------|
| <b>ALLEGATI:</b> |
|------------------|

- |      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 1 | Telecomunicazioni scritte<br>(Art. 1.4 Regole ed Usi)                                            |
| N° 2 | Composizione delle protezioni contro il gelo nei mezzi di trasporto<br>(Art. 17.3 Regole ed Usi) |
| N° 3 | Modello di verbale di perizia<br>(Art. 7 Regolamento per la Perizia)                             |
| N° 4 | Malattie evolutive e malattie soggette a quarantena                                              |

## **ALLEGATO N° 1**

### **TELECOMUNICAZIONI SCRITTE: (art. 1.4 Regole ed Usi)**

Per convenzione, si chiamano comunicazioni scritte, nel codice RUCIP e negli scambi che fanno riferimento a tale codice, i messaggi inviati per:

- fax;
- tutte le nuove forme di telecomunicazione, la cui ricezione non può essere contestata:
  - In particolare : posta elettronica certificata con ricevuta di ricevimento.

## **ALLEGATO N° 2**

### **COMPOSIZIONE DELLE PROTEZIONI CONTRO IL GELO NEI MEZZI DI TRASPORTO (Art. 17.3 Regole ed Usi)**

17.4. In caso d'impiego di protezione contro il gelo, le porte devono essere chiuse ermeticamente con cura. Per le protezioni contro il gelo n° 1, 2 e 3 definite all'allegato N°2, il materiale utilizzato per la protezione delle pareti dovrà superare l'altezza del carico, per poter essere ripiegato sopra quest'ultimo, che successivamente sarà ricoperto di materiale isolante:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n°1</b> | Sul pianale e sulle pareti uno spessore di cartone (*). Sopra il carico, uno spessore di cartone.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>n°2</b> | Sul pianale uno spessore di polypaille, sulle pareti uno spessore di polypaille, ricoprire la sommità del carico con due bande accostate di polypaille per la lunghezza del mezzo di trasporto, sigillare le porte. In caso di carico su pallet sostituire sul pianale la polypaille con due strati di cartone (*). |
| <b>n°3</b> | Protezione contro il gelo n°1 + n°2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(\*) Peso del cartone: il cartone deve essere ondulato ed avere un peso minimo di 300gr. al m<sup>2</sup>.

**ALLEGATO N° 3**

**MODELLO DI RAPPORTO DI PERIZIA**

**EUROPATAT, UNIONE EUROPEA DEL COMMERCIO DELLE PATATE**  
**Segreteria Generale: Rue de Trèves 49-51 Box 8, B-1000 BRUXELLES, Belgio**

Perito: Sig.

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

**RAPPORTO DI PERIZIA RUCIP**  
**in conformità alle Regole ed Usi del Commercio Intereuropeo delle patate**  
**(da redigere in quattro esemplari)**

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.<br>a) Nome del richiedente                                                                                            | 1.<br>a) |
| b) Indirizzo                                                                                                             | b)       |
| 2.<br>a) Nome della controparte                                                                                          | 2.<br>a) |
| b) Indirizzo                                                                                                             | b)       |
| 3.<br>a) Natura della merce acquistata (varietà, provenienza, calibratura ed eventualmente altre condizioni particolari) | 3.<br>a) |
| b) Peso dichiarato                                                                                                       | b)       |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 4.                                                            | 4. |
| a) Stato del vagone o del camion o del container              | a) |
| b) Numero e marchio                                           | b) |
| c) Stazione o luogo di partenza                               | c) |
| d) Data di spedizione                                         | d) |
| e) Data di arrivo                                             | e) |
| f) Data e ora di effettiva messa a disposizione               | f) |
| g) Aeratori aperti o chiusi?                                  | g) |
| 5. Chiatte o navi                                             | 5. |
| a) Nome                                                       | a) |
| b) Nome del capitano                                          | b) |
| c) Luogo di partenza                                          | c) |
| d) Data di partenza                                           | d) |
| e) Data di arrivo                                             | e) |
| f) Data e ora di effettiva messa a disposizione               | f) |
| g) Boccaporti aperti o chiusi?                                | g) |
| 6. Quale è stato il reclamo esatto formulato dal richiedente? | 6. |

CONSTATAZIONI DEL PERITO

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.<br>a) Luogo della perizia                                                                 | 7.<br>a) |
| b) Data e ora                                                                                | b)       |
| 8. Persone presenti alla perizia:                                                            | 8.       |
| a) Per il venditore                                                                          | a)       |
| b) Per l'acquirente                                                                          | b)       |
| c) Altri                                                                                     | c)       |
| 9. La merce si trovava nel mezzo di trasporto o presso la banchina al momento della perizia? | 9.       |
| 10.                                                                                          | 10.      |
| a) Lo scarico era iniziato?                                                                  | a)       |
| b) Se sì, quale era il peso della parte scaricata?                                           | b)       |
| c) Era sulla banchina o uscita dalla stazione o dalla cinta portuale?                        | c)       |
| 11. La merce era alla rinfusa, in sacchi, in scatole o casse?                                | 11.      |
| 12. Imballaggio invernale                                                                    | 12.      |
| a) Erano state prese adeguate precauzioni contro il gelo?                                    | a)       |
| b) Tipo                                                                                      | b)       |
| c) Stato                                                                                     | c)       |
| d) Disposizione e qualità della paglia                                                       | d)       |
| e) Disposizione e qualità del cartone                                                        | e)       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 16.<br>a) I difetti sono dovuti al trasporto?<br><br>b) Se si, interamente o in che misura?<br><br>c) Perché?                                                                                                                                                              | 16.<br>a)<br><br>b)<br><br>c) |
| 17.<br>a) Nel suo stato attuale la merce è adatta all'uso per il quale è stata acquistata?<br><br>b) Eventualmente indicare l'ammontare delle spese di cernita, manipolazione o altro necessarie per il ricondizionamento della merce o la rimessa nello stato originario. | 17.<br>a)<br><br>b)           |

OSSERVAZIONI

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Onorario<br>del perito.....<br><br>Spese<br>di viaggio.....<br><br>Spese<br>postali..... |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Spese di manodopera..... |                        |
| Varie.....               | Fatto<br>a.....il..... |
| Totale.....              | (Firma)                |

**A) MALATTIE EVOLUTIVE**

La direttiva del Consiglio CEE 2002/56 riguardante la commercializzazione delle piante di patate definisce all'allegato II le condizioni minime di qualità dei lotti delle piante di patate.

Sono previsti al paragrafo A2 : il marciume secco e il marciume umido, nella misura in cui non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* o *Pseudomonas Solanacearum*.

Si verificherà l'ultima versione di tale allegato.

**B) MALATTIE SOGGETTE A QUARANTENA**

Si intendono per malattie soggette a quarantena:

- *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*
- *Ralstonia solanacearum*
- *Meloidogyne chitwoodi* et *fallax*
- *Globodera rostochiensis* et *pallida*
- *Ditylenchus destructor*
- Potato spinale tuber viroid (PSTVd)
- *Synchytrium endobioticum*
- *Leptinotarsa decemlineata* (Doryphore)

Questa lista può in qualsiasi momento cambiare in funzione della direttiva del Consiglio CEE 2000/29 Allegato 1 A 2 o di ogni altro testo che abroga o modifica la direttiva.